

CXXI.

TORNATA DI VENERDÌ 11 MARZO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	4564	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pub- blica sicurezza.	4565
Disegno di legge (Discussione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione.	4565
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica inte- grale	4567	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana.	4565
CALVETTI	4567	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudi- ziario	4566
PUTZOLU	4568	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due cente- simi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza	4566
Disegno di legge (Seguito e fine della discus- sione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasfo- rito stabilmente a Guidonia	4566
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939.	4574	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas.	4573
SOLMI, <i>Ministro</i>	4574	Disegni di legge (Votazione segreta)	4608
Disegno di legge (Discussione):			
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939.	4587		
PAOLONI	4587		
SERTOLI	4590		
CIANETTI	4596		
BONACCINI	4604		
Disegni di legge (Approvazione):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo	4564		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costi- tuzione, sul funzionamento e sull'ordina- mento della Milizia ferroviaria	4564		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante age- volazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia	4564		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministra- zione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi	4564		

La seduta comincia alle 16.

FELICIONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Coselschi, di giorni 2; Fantucci, di 2; Vinci, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli camerati: De Carli, di giorni 2; Pavoncelli, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Ghigi, di giorni 4; Maffezzoli, di 2; Vignati, di 2; Puppini, di 4.

(Sono concessi).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo. (Stampato n. 2089-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria. (Stampato n. 2142-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia. (Stampato n. 2156-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 di-

cembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi. (*Stampato* n. 2157-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (*Stampato* n. 2158-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione. (*Stampato* n. 2159-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana. (*Stampato* n. 2164-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario. (*Stampato* n. 2166-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente la

istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (*Stampato* n. 2167-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia. (*Stampato* n. 2168-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale. (*Stampato* n. 2177-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Calvetti. Ne ha facoltà.

CALVETTI. Quando nello scorso settembre fu annunciato dalla stampa, con un breve comunicato, che il Duce aveva disposto nuovi ingenti finanziamenti per il compimento dei lavori di bonifica, un'ondata di vero entusiasmo pervase gli ambienti rurali ed in ispecie quelli interessati direttamente.

Qualcuno poi tentò di sussurrare che si trattava di un annuncio a vuoto, e ciò si verificò fino al momento in cui venne pubblicato il Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, che reca nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale, per l'importo complessivo di tre miliardi di lire.

Le popolazioni delle zone che attendono il prosciugamento delle paludi malsane ed il compimento delle opere di difesa che impediscono gli allagamenti dei terreni in coltivazione, oppure la costruzione di quelle strade che servono a trasportare i prodotti agricoli già faticosamente conquistati, o che si costruisca la casa per abbandonare la capanna, la baracca o la casa sempre più insufficiente per l'aumentata prole, od infine che si impedisca o per lo meno si rallenti l'azione dei dilagamenti rovinosi per i poderi montani o collinari, hanno benedetto ancora una volta l'intervento decisivo del Duce che ha saputo rompere ogni indugio, che ha saputo superare ogni ostacolo e che è venuto incontro alle loro necessità. Ed io sono lieto di portare in questa sede la parola riconoscente dei rurali della mia terra.

L'opinione pubblica si rende perfettamente conto dello sforzo finanziario compiuto, in ispecie in questo particolare momento, e si mostra convinta più che mai della opportunità di questo nuovo investimento di una parte così cospicua del risparmio nazionale.

Basta ricordare la sempre crescente pressione demografica di tante provincie italiane, l'incontenibile necessità di terra delle popo-

lazioni rurali (e in questo faccio particolarmente riferimento alle provincie della Valle Padana), il bisogno improrogabile di salvare quelle opere già iniziate, ma incompiute, che l'inazione avrebbe reso inutili o che minacciava di rovina, per intendere l'urgenza di questo nuovo provvedimento voluto dal nostro Capo.

L'opera di bonifica colonizzatrice effettuata dal Regime nell'Agro Pontino può ripetersi, con efficacia e convenienza, in parecchie regioni d'Italia.

Mi risulta che l'attuale attivo e competente Sottosegretariato di Stato alla bonifica integrale, con un lavoro paziente e silenzioso, sta predisponendo la sollecita e concreta attuazione di opere di bonifica in diversi comprensori, concentrando mezzi finanziari adeguati che assicurano un più pronto ed elevato rendimento, e tenendo particolarmente presenti le finalità sociali della bonifica, con particolare riguardo alla colonizzazione.

Gli sforzi compiuti sono giganteschi e giustificano pienamente lo spasimo di espansione e di ascensione della nostra Nazione, che ha culminato nella conquista etiopica. Ed è anche da questi sforzi già compiuti che il mondo intero, intendo quello che onestamente non chiude gli occhi davanti ai fatti, ha ammirato ed ammira che il grande nostro Capo ha saputo trarre quella ragione morale che nessuna Società delle Nazioni (*Interruzioni — Commenti*) poteva soffocare, e che si riassume nell'incontenibile diritto del posto al sole per il sanissimo popolo italiano.

Non sto qui a dilungarmi con osservazioni di carattere generale e con dati che potrebbero essere da me illustrati per dimostrare la bontà delle direttive di attuazione di questo provvedimento legislativo, anche perchè la relazione presentata alla Camera è esauriente sotto ogni aspetto.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sopra due particolari aspetti della attività bonificatrice.

Il primo si riferisce ai rapporti fra proprietari ed affittuari, che la legge Mussolini del 1928 diceva di dover regolare.

Bisogna affrontare al più presto il problema inerente l'indennizzo per miglioramentifondari agli affittuari nei fondi locati, data la grande diffusione del sistema di conduzione per affitto, sia nella forma di piccolo affitto al contadino, sia in quella di grande affitto industriale.

La mancata regolamentazione di questi rapporti ostacola notevolmente la possibilità

di migliorare i fondi locati, perchè, secondo le norme d'igiene, non si riconosce all'affittuario il diritto di essere indennizzato per le opere di miglioria effettuate, che vanno anche a beneficio del proprietario.

Mancando all'affittuario lo stimolo a compiere lavori di miglioramento, si rallenta la possibilità di esecuzione delle opere individuali di bonifica con conseguente inevitabile ritardo per il progresso agricolo del Paese.

Naturalmente analoga osservazione va fatta circa la possibilità di aumentare adeguatamente la misura del canone di affitto per quei lavori di miglioramento fondiario che il proprietario di terre affittate volesse eseguire nel fondo locato.

L'altro aspetto particolare su cui desidero soffermarmi riguarda la necessità di trasformazione agraria di una vasta plaga dell'estensione di circa 40 mila ettari, che è compresa nelle provincie di Ravenna e di Forlì.

Nel quadro generale dell'attività bonificatrice in Italia assume un'importanza di primo ordine la sistemazione della « larga » della « Bassa Romagna », cioè della zona litoranea che dal fiume Sillaro si spinge sino al Rubicone.

Si tratta di una zona già bonificata idraulicamente, in cui l'attuale indirizzo tecnico agricolo tende ad impoverire la fertilità delle terre, chè attua da alcuni decenni una agricoltura di rapina, e che necessita di un sistema di agricoltura che consenta la trasformazione nell'azienda agraria del prodotto foraggero che oggi viene collocato altrove.

Questa vasta plaga di terreno di recente formazione — un secolo fa era in massima parte vallivo — produce grano con media di 25 quintali ad ettaro, bietole da zucchero ad alta gradazione con medie oltrepassanti alle volte i 300 quintali e foraggio ottimo fino ad una media di 55-60 quintali per ettaro.

Il rovescio della medaglia è il seguente: in questa zona il patrimonio zootecnico è di un capo ogni sette ettari.

La trasformazione fondiaria, come è intesa in altre regioni, non può attuarsi nella maggior parte di questo comprensorio, che presenta alcuni suoi aspetti particolari, e ciò per ragioni di carattere tecnico agricolo, finanziario e sociale.

Il Sottosegretario di Stato alla bonifica integrale, che recentemente ha visitato i territori interessati, ha, in linea di massima, approvato l'iniziativa presa a tale riguardo dalle autorità politiche locali ed ora si sta procedendo alla preparazione del relativo progetto.

Le aspirazioni, i bisogni dei bonificatori non potranno essere completamente soddisfatti.

I mezzi finanziari, pure assai cospicui, non consentiranno, ad esempio, la esecuzione di quelle bonifiche che ancora non sono iniziate ed anche di quelle, che pur iniziate, non mostrano di avere quel pronto ed elevato rendimento che giustamente oggi viene richiesto.

E questo è anche un bene che avvenga, perchè il tempo è un vaglio inesorabile per tante pretese necessità bonificatrici.

Bisogna procedere con saggezza quando si tratta di investire il risparmio della Nazione.

L'interessante è che si provveda con prontezza e con mezzi adeguati alla esecuzione di quelle opere che sono state prescelte a seguito del ponderato esame di chi oggi è chiamato a giudicare per il superiore interesse del Paese.

L'opera di bonifica ha segnato la sua ripresa e già i comprensori su cui si è svolta e si svolge l'attività bonificatrice del Regime misurano la ragguardevole superficie di 5,700,000 ettari, opera di bonifica che nei secoli segnerà la testimonianza più duratura della forza creatrice del Fascismo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Putzolu. Ne ha facoltà.

PUTZOLU. Onorevoli Camerati, i nuovi stanziamenti che il Duce ha disposto per la bonifica integrale, garantendo ed assicurando l'ulteriore proseguimento e sviluppo dell'opera grandiosa che prende le mosse dalla legge del 1928 che porta il suo nome, hanno suscitato un'ondata di sincera gratitudine fra gli agricoltori italiani e particolarmente nella categoria dei pionieri della bonifica, di coloro, cioè, che, accogliendo il richiamo e l'incitamento del Governo, si sono già accinti all'opera di trasformazione fondiaria delle terre idraulicamente bonificate.

Rimane così escluso, per precisa volontà del Duce, il pericolo, che taluni paventavano, di una improvvisa forzata interruzione di quel vasto ed organico programma di attività bonificatrice che il Regime ha sempre considerato come uno dei capisaldi della sua azione, diretta a potenziare le risorse del suolo della Patria, troppo ristretto per i 44 milioni di italiani che vi si addensano, allo scopo di assicurare pane, lavoro e condizioni di vita più degna ai rurali italiani, i quali costituiscono non soltanto una preponderante forza numerica in seno alla Nazione, ma costituiscono anche e soprattutto una imponente forza morale e sociale sulla quale lo Stato

Fascista può sicuramente contare in qualsiasi evenienza.

La integrale valorizzazione del suolo nazionale, l'incremento della produzione in senso assoluto ed in senso relativo, allo scopo di poter sopperire ai bisogni alimentari più essenziali ed a talune necessità dell'autonomia industriale della Nazione; il potenziamento demografico delle categorie rurali operanti su questo suolo, rimangono ora e sempre fra gli obbiettivi fondamentali dell'azione fascista, senza che possa averne scemata la importanza e l'urgenza il conquistato dominio delle vaste e fertili terre dell'Impero, le quali debbono assolvere a ben altri compiti che non siano quelli di provvedere al soddisfacimento di questi fondamentali bisogni.

A parte, infatti, il problema del costo in senso strettamente economico del rifornimento di certe derrate trasportate da terre lontane (problema che potrebbe anche trovare col tempo una soluzione soddisfacente e comunque tollerabile), sta anzitutto il fatto che noi non possiamo ripetere l'errore antico dei Romani, o quello inglese di oggi, di affidarci prevalentemente ai nostri possedimenti coloniali per il rifornimento di ciò che occorre per le necessità alimentari più essenziali del popolo italiano.

A queste necessità, ripeto, deve anzitutto far fronte, e sino all'estremo limite del possibile, il territorio nazionale, valorizzato al massimo dal lavoro del contadino italiano; deve far fronte, cioè, questa nostra Italia contadina, che è e deve rimanere prevalentemente contadina, perchè non può che essere l'agricoltura la prima e fondamentale base della nostra economia, in quanto dalla prosperità dell'agricoltura dipende anche quella delle altre attività economiche, siano esse industriali, commerciali o di altra specie.

Il limite a questo sforzo di valorizzazione del suolo nazionale non può essere segnato che dalle disponibilità del bilancio dello Stato e dalle possibilità finanziarie dei privati: limite di necessità, come è facile comprendere, imposto dalla graduatoria delle esigenze alle quali lo Stato deve far fronte; prima di tutte, nel senso più radicale ed assoluto, quelle della difesa nazionale.

È bene dire, a questo riguardo, che questo ed altri provvedimenti, emanati dal Governo Fascista dopo la conquista dell'Impero, non hanno mancato di suscitare un senso di sorpresa e di stupore in quegli stranieri i quali, ciechi della cecità di chi non vuol vedere e sordi della sordità di chi non vuol sentire, nonostante le tremende delusioni che

da tre lustri vanno accumulando sul loro cammino, continuano a puntare le loro carte antifasciste sulla cosiddetta povertà italiana. Essi non sanno rendersi conto del miracolo di questa Italia mussoliniana, la quale, dopo aver, nella sua povertà, compiuto vittoriosamente in soli 7 mesi la conquista di un Impero, sa far fronte superbamente a tutte le necessità della sua politica imperiale, e nello stesso tempo, trova i mezzi e le forze per svolgere anche sul terreno economico-sociale una attività vigorosa ed ininterrotta di potenziamento di tutte le sue energie produttive.

Prendendo le mosse dalla legge Mussolini del 1928, la quale ha affrontato in modo veramente integrale il problema della bonifica, bisogna anzitutto riconoscere che il cammino sinora percorso segna già delle tappe imponenti, sia come lavoro di studio e di preparazione, sia anche come opere di vera e propria realizzazione.

In base alla legge fondamentale sono stati infatti classificati comprensori di bonifica e di trasformazione fondiaria per ettari 8 milioni 878,741.

Di essi ben ettari 5.700.000 sono già in misura più o meno avanzata investiti dall'opera di bonifica, la quale è in corso di esecuzione per le opere pubbliche che lo Stato finanzia, in misura più o meno vasta, su ettari 3.200.000, ed è ultimato quasi negli altri 2.500.000 ettari.

Su 3.800.000 ettari, nessuna opera pubblica è stata iniziata sinora: ma si tratta generalmente di territori che hanno delle possibilità produttive limitate, e dei quali comunque non è urgente il bisogno di trasformazione.

Si può in definitiva calcolare che il nuovo ordinamento produttivo agricolo ha già raggiunto la sua fase conclusiva sopra non meno di un milione di ettari, con un apporto notevole all'economia della Nazione, tanto come aumento di produzione che come opera di colonizzazione.

Da calcoli sommariamente fatti si può valutare infatti in circa mezzo miliardo di lire l'aumento della produzione lorda determinato dalle terre bonificate, mentre la media dei lavoratori fissati alla terra sulla superficie predetta può ragguagliarsi a circa 42 unità per chilometro quadrato.

Naturalmente queste cifre sono destinate ad elevarsi ulteriormente col proseguimento della intensificazione delle culture e per effetto del naturale incremento demografico delle popolazioni colonizzatrici.

La spesa sostenuta in applicazione della legge Mussolini del 1928, e delle successive

sue modificazioni, permette di valutare nell'importo complessivo di 4,493,300,000 il complesso delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione montana eseguite dall'esercizio 1929-30 a tutto l'esercizio finanziario 1936-37.

Se si aggiunge a tale importo quello delle opere pubbliche di bonifica e sistemazione montana eseguite dallo Stato nei primi sette anni dell'Èra fascista, che ascende a lire 1,584,700,000, il complesso di queste opere sinora eseguite può valutarsi, in cifra ridotta alla parità aurea, in lire 6,277,000,000. L'importo delle opere di miglioramento fondiario sussidiate dallo Stato, sempre in applicazione della legge Mussolini 1928, dall'esercizio 1929-1930 a quello 1937-38, è di lire 2,121,500,000; e se a questo si aggiunge l'importo dei miglioramenti fondiari sussidiati nei primi sette anni dell'Èra fascista, ascendente a lire 444,400,000, si raggiunge la somma complessiva di lire 2,565,800,000 che sta a testimoniare lo sforzo gigantesco compiuto, in stretta collaborazione, dallo Stato e dai privati per la redenzione ed il potenziamento produttivo della terra italiana.

Nel valutare i risultati di questa opera veramente imponente, degna del Fascismo e del suo grande Capo, occorre non lasciarsi fuorviare da grette considerazioni di calcolo economico-finanziario, o dalla smania di ricerca di risultati concreti immediati.

Gli agricoltori, i veri e sani agricoltori che si sentono legati alla terra dall'attaccamento che viene soltanto da una lunga tradizione di fatiche e di opere, sanno per esperienza che il bonificatore non lavora per sé che in minima parte, ma soprattutto lavora per i suoi figli e molto spesso per i nipoti.

Essi sanno anche che le grandi realizzazioni non si conseguono senza dure e costose esperienze, perchè la lotta dell'uomo colla natura è sempre difficile, talvolta aspra, e non sempre sicuramente vittoriosa.

Molto spesso l'opera di bonifica non è appariscente e non appaga quindi l'occhio del profano, così come appaga invece la coscienza del bonificatore, il solo che può rendersi effettivamente conto della trasformazione che si è operata sulla sua terra, lentamente, giorno per giorno, sotto i suoi occhi vigili ed ansiosi.

Del resto, il giorno in cui, facendo il consuntivo dell'opera storica che prende le mosse dalla legge Mussolini del 1928, si potrà veramente fare una completa rassegna delle estensioni di terra strappate alla palude o conquistate alla coltura intensiva, delle mi-

gliaia di case coloniche costruite, delle unità lavoratrici fissate sulla terra, delle opere di provvista di acqua, di irrigazione, di sistemazione montana e di rimboschimento eseguite, si vedrà che si tratta di un'opera veramente grandiosa, destinata a dare un contributo risolutivo, non soltanto alla indipendenza alimentare della Nazione, ma anche alla sua autonomia industriale, la quale attinge dall'agricoltura le materie prime per numerosi prodotti necessari all'indipendenza economica ed alla difesa militare della Nazione.

Le esperienze compiute negli otto anni di applicazione della legge Mussolini, rappresentano, dunque, altrettante conquiste e costituiscono un patrimonio considerevole che va adeguatamente apprezzato e messo a frutto dallo Stato e dagli agricoltori italiani.

A questo, appunto, tendono le nuove dotazioni che il Duce ha disposto a favore della bonifica; esse hanno il fine di valorizzare ciò che già si è fatto in vista del conseguimento di quei risultati concreti ai quali tende nel superiore interesse della Nazione l'opera di bonifica.

Tenuto presente, appunto, questo scopo e la necessità di raggiungerlo nel minor tempo possibile, il Duce ha tracciato come fondamentale direttiva di azione quella di concentrare gli sforzi ed i mezzi in quelle bonifiche che possono assicurare un più pronto ed elevato rendimento, tenuto particolare riguardo ai fini sociali che la bonifica persegue, fra i quali occupa il primo posto la colonizzazione dei territori redenti dalla malaria e suscettibili di colture intensive.

È stato autorevolmente rilevato, in base alle esperienze acquisite, che in fatto di bonifica è più conveniente far convergere le disponibilità verso determinate zone, opportunamente scelte, per portarvi a compimento celermente l'opera, anzichè diluirle in estesi territori, raggiungendo solo delle fasi intermedie e non definitive. Il concentramento degli sforzi, mentre permette da un lato di ridurre al minimo la dispersione del lavoro, determinata dalla reazione delle forze naturali, consente altresì di poter raggiungere rapidamente la fase finale della trasformazione e la instaurazione del nuovo ordinamento produttivo.

In esecuzione di queste direttive del Capo, il Sottosegretariato alle bonifiche ha avuto cura di compiere di persona una accurata ed avveduta selezione e graduazione dei comprensori, che è sboccata in un piano concreto di azione il cui definitivo risultato dovrà

essere il compimento della bonifica su una superficie di oltre 3,000,000 di ettari, e l'assestamento tecnico-economico di altri comprensori per una superficie di circa 1,700,000 ettari.

La bonifica procederà, dunque, con ritmo celere e costante nei comprensori che meglio rispondono a queste premesse, quali ad esempio quelli del Campidano di Oristano e della Nurra in Sardegna; quelli del Tavoliere di Puglia, quelli del Sele, del Garigliano e di Fondi; quelli a complemento della grande bonifica pontina; quelli della Maremma grossetana, della Valle Padana e dell'estaurio veneto, ed infine quelli della bonifica friulana ed istriana. Si tratta prevalentemente di comprensori formati da terreni fertili, spesso solcati da corsi di acqua abbondanti e perenni e suscettibili di valorizzazione irrigua e quindi di coltura intensiva e di colonizzazione.

Come effetto della selezione e graduazione attuata in esecuzione delle direttive del Duce, si renderà necessario fondere taluni comprensori, smobilizzare qualche Consorzio, snellire notevolmente certe strutture amministrative troppo costose e sproporzionate ai compiti cui devono assolvere, allo scopo di ridurre al minimo le spese generali e di eliminare organismi senza vita ed organi superflui e perciò dannosi.

Rispetto ai Consorzi destinati allo smobilizzo, oltre il problema della liquidazione della spesa già incontrata e di quelle da affrontarsi per arrivare al nuovo assetto, sorge quello di una diversa ripartizione dei contributi, in modo che essi vadano a gravare soltanto quelli fra i consorziati che hanno tratto qualche vantaggio dall'opera di bonifica. Esistono dei Consorzi con comprensori di decine di migliaia di ettari nei quali la parte bonificata si riduce a poche centinaia di ettari, a qualche canale, a qualche strada.

Stante il sistema del riparto dei contributi per superficie, in vigore soprattutto nelle bonifiche meridionali ed insulari, si è necessariamente verificato che quel vantaggio, limitato a pochi, sia stato conseguito a spese — oltre che dello Stato — della generalità dei consorziati, compresi quelli che nessun vantaggio hanno potuto sinora conseguire dalle poche opere compiute. Sino a tanto che vi era la speranza di una completa attuazione della bonifica in tutto il comprensorio, questo sistema di contribuzione poteva, in qualche modo, giustificarsi o tollerarsi; ma ora che questi Consorzi hanno la certezza che la bonifica non potrà essere compiuta e dovrà essere dilazionata in un tempo piuttosto

lontano, sembra equo addivenire ad un riparto che faccia gravare le spese soltanto su coloro che dalle opere sono stati direttamente o indirettamente beneficiati.

Convorrà anche esaminare se ed in quali limiti convenga mantenere il sistema di contribuzione con riparto per superficie, il quale, se presenta il vantaggio di una grande semplicità amministrativa, è tuttavia causa di sperequazioni ingiuste fra i consorziati.

Salva quest'azione necessaria di revisione e di assestamento, si deve riconoscere che nell'azione consortile ben poco c'è da mutare. Essa ha corrisposto generalmente agli scopi per cui fu creata. Le deficienze riscontrate sono da addebitarsi più agli uomini che alle istituzioni, e si vanno, del resto, ogni giorno correggendo per effetto di una maggiore esperienza e di una migliore selezione dei dirigenti.

Quel che necessita è di resistere alla tendenza a creare organizzazioni burocratiche complesse, a tipo permanente, difficilmente smobilizzabili, o, peggio ancora, sovrastrutture burocratiche costose sotto forma di organizzazioni interconsortili di secondo grado, destinate ad interpersi come passacarte inutili ed anzi dannosi fra Consorzi e Ministero.

Il Consorzio è ormai un organismo ben definito, già maturo di esperienza, e quindi, in grado di far fronte da sé ai suoi compiti con piena capacità e responsabilità. Per l'assistenza della quale può aver bisogno in determinate contingenze, è più che sufficiente quella che può prestargli l'organizzazione sindacale degli agricoltori; per le direttive ed il controllo nulla riesce più utile ed efficace del rapporto diretto cogli organi del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il quale, attraverso 10 anni di intensa attività, ha acquistato tale efficienza da poter assolvere agevolmente qualsiasi compito possa essergli affidato dal Regime nella materia di sua specifica competenza.

Il provvedimento in esame autorizza la spesa di lire 2,515,000,000 per il concorso dello Stato nell'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, nonchè per la manutenzione e la riparazione straordinaria di esse, e per le sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani.

Altri 485.000.000 sono destinati per 40 milioni specificamente alle note provvidenze per l'olivicultura, e per 445 milioni alle opere di competenza privata, cioè ai sussidi nei miglioramenti fondiari, quali le costruzioni rurali, gli acquedotti rurali, le strade interpo-

derali, le opere irrigue e quelle di sistemazione del terreno.

Queste ultime assegnazioni si aggiungono però ai residui 686.000.000 autorizzati dalla legge Mussolini fino al 1959, di modo che la disponibilità concreta sale a lire 3,686,000,000, ripartita, per quanto riguarda la parte destinata per le opere pubbliche di bonifica, in 15 limiti d'impegno annui, dei quali il primo, relativo all'esercizio 1937-38, ascende a lire 209,910,000, in quanto congloba la residua disponibilità per impegni dipendenti dalle precedenti autorizzazioni; mentre i successivi limiti d'impegno, sino all'esercizio 1951-52 incluso, raggiungono soltanto la somma annua di lire 167,660,000. I limiti d'impegno annui delle disponibilità per sussidi in opere di miglioramento variano da un minimo di lire 58,663,000 nell'esercizio 1937-38, sino ad un massimo di lire 63,106,000 raggiungibile nell'esercizio 1943-44, per poi ridiscendere gradualmente fino a lire 23,233,000 nell'esercizio 1958-59.

La fissazione dei limiti d'impegno annui stabilisce indubbiamente una rigorosa limitazione alle concessioni dei lavori che possono essere ogni anno accordate, ma è in qualche modo compensata dalla possibilità di disporre delle nuove dotazioni in somma capitale anziché in annualità.

Il provvedimento è tutto improntato ad un sano e rigoroso senso di concretismo, perchè frutto di accurata, scrupolosa e competente preparazione in relazione alle direttive segnate dal Capo. La sua metodica attuazione nel periodo di tempo previsto ed entro i limiti delle disponibilità concesse, è concretamente assicurata. Non saranno da temersi nè interruzioni improvvise dell'attività bonificatrice, nè vacanze finanziarie pericolose e dannose; bensì si potrà avere un'attività regolare, continua, sistematica, certamente meno intensa di quella del periodo precedente, ma forse più ordinata e soprattutto più feconda di concreti risultati, sia perchè trae profitto dalle esperienze già acquisite, sia perchè preventivamente preparata e disposta, con sani criteri di concretezza, in rapporto ai risultati che è possibile raggiungere.

Gli elementi della continuità, della metodicità e della regolarità sono fondamentali, essenziali per ogni attività economica, ma particolarmente per quella agricola, la quale non può mai contare su forti ed eccezionali guadagni e quindi non può accumulare forti riserve. Nulla è più dannoso all'agricoltore dei continui sbalzi di prezzi, delle corse e

degli arresti nelle diverse attività che convergono sui campi, e soprattutto, di quelli di bonifica, che richiedono l'investimento dei suoi risparmi o impegni finanziari che egli non può fare con animo tranquillo se ha il senso dell'incertezza, se non ha, cioè, la sicurezza di essere sorretto, fino alla fine, dall'azione dello Stato, regolatore supremo dell'economia nazionale.

Rimanendo appunto su questo piano di concretezza, ritengo sia urgente dare inizio, senza ulteriori indugi, alla soluzione del gravissimo problema della ricomposizione fondiaria, cominciando appunto, come è già stato autorevolmente prospettato da tempo, dai comprensori di bonifica. Il malanno della frammentazione e della polverizzazione fondiaria è esiziale all'ordinamento aziendale e quindi alla produttività delle terre, quasi quanto l'acquitrino. A poco giova liberare la terra dall'acquitrino se non la si potrà poi organizzare per la produzione in modo adeguato alle necessità di un'economica applicazione del lavoro ed alla esigenza fondamentale della fissazione dell'agricoltore sulla terra che deve coltivare.

Sembra superfluo richiamare i dati che sull'argomento sono stati raccolti nelle note pubblicazioni di illustri economisti, a cominciare dal nostro valoroso camerata Tassinari; basterà soltanto ricordare che in talune zone, la frammentazione tocca non soltanto il suolo, ma perfino gli alberi, i quali formano oggetto di proprietà separata da quella del suolo dal quale traggono alimento. In altri casi si hanno delle particelle minime, incastrate entro vaste unità aziendali, con risultato di creare delle servitù di passaggio onerose e dannose; e nelle zone a coltura estensiva, con rotazione a pascolo, delle situazioni di continuo attrito fra confinanti, che sboccano in liti interminabili e talvolta in conflitti violenti. Comunissimo è il caso di proprietari fondiari che hanno la loro proprietà polverizzata in numerose particelle, distanti fra loro, nessuna delle quali raggiunge il minimo occorrente per l'unità colturale, così da consentire una organizzazione aziendale, mentre se fossero ricomposte in adeguate unità potrebbero dar luogo a varie aziende, con tutte le relative possibilità di colonizzazione e di adeguato sfruttamento delle possibilità produttive.

Una indagine compiuta per la Sardegna, che vedrà presto la luce, su iniziativa della Federazione nazionale coltivatori diretti, ha rivelato una situazione assurda, che pesa sulle possibilità dello sviluppo agrario del-

l'isola, che pure sono tante, press'a poco come la malaria, ed è forse più della malaria diffusa perchè nessuna zona ne rimane esente.

Bisognerebbe dunque rompere gli indugi e cominciare. La legge Mussolini del 1928 offre la possibilità giuridica, oltre che economica e finanziaria, di operare per la ricomposizione, nei comprensori di bonifica: occorre darvi attuazione. Ma non è possibile limitarsi soltanto alle terre comprese in tali comprensori.

È necessario che intervengano provvedimenti legislativi atti a stimolare ed agevolare la ricomposizione volontaria, mediante permuta fra proprietari, ovunque ciò sia possibile. In taluni casi particolarmente gravi, dovrebbe rendersi possibile, con le opportune garanzie e mediante adeguati risarcimenti, la ricomposizione attraverso l'espropriazione delle particelle incastrate nelle unità aziendali o che si trovano ai margini di esse. Intanto, per fermare il progredire del male, occorrerebbe, anche che trovassero immediata attuazione attraverso provvedimenti legislativi separati, le nuove norme che vengono da tutti reclamate per le divisioni ereditarie, nonché quelle relative ai limiti della esecuzione forzata immobiliare allorchè cade sull'unità fondiaria familiare.

Bisogna però a questo riguardo, andar cauti, prima di introdurre nella nostra legislazione istituti stranieri, maturati in ambienti economici e sociali radicalmente difforni dal nostro, e porre più in vista del fine sociale della preservazione dell'istituto familiare, ivi minacciato di corrosione, che per fini di natura prevalentemente economica: alludo agli istituti dell'*hoferecht* e dell'*homestead*.

Intanto la deficienza del capitale circolante, che affligge così gravemente i nostri ceti rurali, renderebbe praticamente impossibile nella maggior parte dei casi la tacitazione in denaro dei coeredi a carico dell'assegnatario del podere.

E converrà anche domandarsi che cosa ne sarebbe di questo proprietario dissanguato dei capitali indispensabili per la coltivazione ed il miglioramento delle sue terre; ed inoltre che cosa ne sarebbe dei suoi coeredi privi totalmente della terra, la quale, per condizioni di ambiente comuni a tante regioni d'Italia, costituisce per essi il solo campo possibile di attività economica.

E la smania di possedere terra, che giunge nei contadini sino alla mania, non spingerebbe a detestabili lotte fratricide?

Non è facile dare a queste domande delle risposte che soddisfino a tutte le esigenze.

Tuttavia se si considera che l'obbiettivo essenziale è quello della conservazione della

unità colturale nella sua integrità e nella sua efficienza produttiva, non sembra proprio indispensabile in tutti i casi questa concentrazione forzata delle proprietà in un solo o in alcuni degli eredi a detrimento degli altri, potendo anche bastare che sia comunque assicurata l'integrità aziendale, o sotto forma di condominio e comunione familiare obbligatoria o comunque di esercizio collettivo dell'azienda.

Onorevoli Camerati, gli agricoltori italiani, si rendono pienamente conto dell'importanza e del significato del sacrificio che lo Stato fascista compie, in quest'ora così difficile ma anche così gloriosa della nostra storia, a favore del progresso agricolo e del benessere dei ceti rurali.

La loro gratitudine sincera va al Duce, agricoltore egli stesso, che gli agricoltori comprende, sorregge e guida con costante ed immutabile amore.

Ma la loro gratitudine non vuole essere uno sterile sentimento, vuol essere una gratitudine operosa, che risponde cioè colle opere alle opere, sul terreno di quella stretta collaborazione fra Stato e privati che costituisce una condizione indispensabile per il raggiungimento dell'obbiettivo al quale tendono gli sforzi comuni: il potenziamento al massimo grado delle nostre possibilità produttive, il conseguimento sino agli estremi limiti del possibile della indipendenza economica, coefficiente formidabile dell'indipendenza politica e della potenza imperiale del Popolo italiano. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 feb-

braio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas. (*Stampato* n. 2478-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Come la Camera sa, la discussione generale su questo disegno di legge è stata chiusa nella seduta di ieri, riservando la parola all'onorevole Relatore e al Governo.

L'onorevole Relatore intende parlare?

CARAPELLE, *Relatore*. Rinuncio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. (*Vivissimi generali applausi*). Onorevoli Camerati! — L'esame del bilancio dinanzi alla Camera si compie nel momento in cui più fervida e più profondamente trasformativa si svolge l'attività dell'Amministrazione della giustizia, intenta, sulle direttive segnate dal Duce, a proseguire fattivamente il grandioso edificio legislativo destinato a dare compiutezza e stabilità al nuovo ordine sociale e giuridico creato dal Fascismo. Nuovi codici, leggi organiche, riforme giudiziarie, nuovi ordinamenti professionali, accanto alle cure per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, occupano l'attività del Ministero della giustizia e degli organi che con esso partecipano a questo lavoro; sicché un quadro anche sommario richiederebbe un lungo discorso. Io confido tuttavia che, in questa occasione,

voi consentirete che io limiti il mio dire a poche dichiarazioni, non soltanto perchè, in precedenti discorsi, ho dato ampia notizia delle varie fasi di questo lavoro, ma anche perchè l'acuta e diligente relazione sul bilancio, dovuta al camerata Carapelle, (*Applausi*) relazione che ha saputo abbracciare le branche principali dell'attività di questo Ministero, mi dispensa dal soffermarmi su molti punti che sono stati illuminati in modo esauriente. (*Approvazioni*).

A lui, divenuto ormai in questa Camera sapiente analizzatore di questa parte dell'Amministrazione, e quasi prezioso collaboratore, rivolgo un sincero e cordiale ringraziamento; e mi affretto a compiere, con la maggiore brevità possibile, il mio disegno.

Il lavoro per la riforma dei codici procede con la maggiore sollecitudine. Già il primo libro del Codice civile, che abbraccia l'importante materia delle persone e della famiglia, materia profondamente trasformata dalla nuova ispirazione fascista, ha avuto un minuto e diligente esame da parte della Commissione parlamentare, ed è oggi sottoposto alla mia revisione, e quindi ormai quasi pronto nel suo testo definitivo. La stessa Commissione parlamentare sta ora portando il suo studio sul libro terzo (successioni), da me recentemente predisposto in forma di progetto definitivo; ed ora mi accingo a tracciare il progetto definitivo del secondo libro sui diritti reali, in base al progetto preliminare presentato dalla Commissione Reale e sottoposto al parere dei corpi tecnici, giudiziari e politici, che hanno risposto con ammirevole slancio all'invito. Sull'ultima parte del Codice, quella relativa alle obbligazioni e ai contratti, per cui ho pregato la Commissione parlamentare di soprassedere all'esame, mi riservo di fare, appena possibile, opportune dichiarazioni.

Anche i lavori per il nuovo Codice di procedura civile sono molto avanzati. Dopo l'ampia e memorabile discussione dello scorso anno nei due rami del Parlamento, e dopo avere ottenuto la preziosa messe di osservazioni e proposte sul Progetto preliminare da parte dei corpi scientifici e politici, si sta addivenendo alla formulazione del progetto definitivo da presentarsi alla Commissione parlamentare, per opera di un ristretto numero di giuristi, sotto la mia quotidiana direzione.

L'alta discussione a cui ho fatto cenno e la mole delle osservazioni e proposte pervenute, ormai raccolte in tre grossi volumi pronti per la pubblicazione, stanno a dimo-

strare che è stata perfettamente compresa l'importanza politica e tecnica di una riforma, la quale è destinata a dare all'Italia fascista un Codice di rito conforme alla gloriosa tradizione nazionale, abbandonata col Codice del 1865; un Codice aderente alle nuove idealità dello Stato. Il nuovo Codice, riaffermando il carattere nettamente pubblicistico del processo, e quindi gli interessi di ordine superiore che ad esso si riconnettono e che lo Stato, e lo Stato fascista in particolare, deve tutelare e difendere, restituirà piena fiducia nella amministrazione della giustizia, assicurerà a tutti gli onesti, desiderosi di giustizia, il presidio più saldo per la salvaguardia dei loro diritti, contro le insidie, lo spirito defatigatorio, le male arti di capziosi o abili avversari; eleverà le professioni forensi, oggi travagliate da una profonda crisi, restituendo loro in pieno quella funzione di collaboratrici della giustizia, che logicamente e storicamente ad esse compete. Il Fascismo che, con l'azione responsabile dei pubblici poteri, ha purificato tanti campi della vita sociale, a vantaggio del popolo, ridarà al processo civile, come ha già fatto con la Magistratura del lavoro, il suo fine essenziale diretto all'attuazione di una giustizia pronta, informata, sostanziale.

Parallelamente a questa riforma, per ragione di stretta connessione e di interdipendenza, si sta approntando il nuovo ordinamento giudiziario, che alla magistratura darà una sistemazione organica ed integrale, del tutto rispondente ai nuovi compiti ad essa assegnati dal Regime.

Il camerata Carapelle ha posto in luce, con elevate parole, nella sua pregevole relazione, l'alto spirito di sacrificio e la profonda fede fascista, che caratterizzano l'azione della nostra magistratura; e ha dettato un nobilissimo elogio, al quale sinceramente consento. (*Applausi*). La scarsità del personale, l'imponenza del lavoro giudiziario e l'estrema complessità delle funzioni obbligano i magistrati a un duro lavoro, che è compiuto con alta fede fascista. Ai posti vuoti si cerca di provvedere coi concorsi già indetti e con altri che saranno prossimamente banditi. Entro il corrente mese si avranno i risultati definitivi del concorso indetto nello scorso anno; in questo, non tutti i posti saranno coperti; ma l'indispensabile rigore, che deve presiedere negli esami per l'ammissione in carriera, dà pieno affidamento sulle qualità intellettuali dei nuovi giovani magistrati. Nel corrente anno si darà poi inizio allo svolgimento di due concorsi per uditore di tribunale, di 150 posti ciascuno; e si deve

confidare nella buona preparazione dei giovani, che sono usciti o stanno per uscire dalle nostre Università, e nella chiara visione che essi devono avere dell'altezza della funzione a cui intendono dedicarsi.

Questi giovani, appena entrati nella carriera, saranno addestrati in quei corsi di tirocinio, da me istituiti, che hanno già dato notevoli risultati.

Ma, mentre si stanno avviando i nuovi ordinamenti, per dare un assetto definitivo al personale della magistratura, in guisa che questa trovi ragione di tranquillità per ogni legittimo sviluppo di carriera, ho dato attuazione a quei corsi speciali di perfezionamento per i magistrati, che, nello scorso anno, ho potuto annunciare in questa sede e che hanno suscitato la vigile attenzione del vostro relatore e del camerata Biggini.

Questi nuovi corsi si riallacciano logicamente a quelli di addestramento propri degli uditori, a cui ho fatto cenno; ma le due iniziative hanno diverso carattere e finalità diverse. Mentre invero i corsi di tirocinio mirano a formare la cultura professionale delle nuove reclute della carriera giudiziaria, gli altri sono rivolti al perfezionamento tecnico-professionale di magistrati già provetti; mentre i corsi di tirocinio hanno carattere scolastico, questo carattere esula completamente dai corsi di perfezionamento dei magistrati. Si tratta, per questi ultimi, di portare i magistrati a contatto con quelle discipline che non trovano posto negli insegnamenti universitari, e che sono perciò estranee al normale corredo di preparazione culturale del magistrato, oppure con quelle scienze che sono in uno stadio di continua evoluzione e delle quali è opportuno che il magistrato conosca, per opera di tecnici specializzati, gli ultimi sviluppi, per giovarsene nell'esercizio delle loro svariatissime e complesse funzioni.

Tali corsi riguardano la medicina legale e le scienze a questa connesse (psicopatologia forense, antropologia criminale, biopatologia, chimica tossicologica e simili), la polizia scientifica; la tecnica commerciale, industriale e bancaria, con speciale riguardo alla tenuta dei libri, alla formazione dei bilanci delle società commerciali, alle operazioni di borsa; la legislazione del lavoro, e con essa la disciplina giuridica dell'assicurazione degli infortuni; il diritto sindacale e corporativo, il diritto penitenziario, oltre ad alcune conferenze sintetiche ed istruttive sulle questioni più gravi in materia penale.

Posso dire che questi corsi, istituiti per ora soltanto presso talune Corti d'appello,

ma destinati a maggiore espansione, attuando il voto espresso dal camerata Biggini, sono stati accolti dai magistrati col più largo favore. Essi saranno sospesi nel giugno, con l'approssimarsi del periodo feriale, e ripresi il 29 ottobre, con la riapertura dell'anno giudiziario. L'iniziativa, che è veramente italiana e fascista, e che non ha alcun precedente negli ordinamenti stranieri, ha sollevato già un vivo interesse anche all'estero, e sarà potente fattore di quella elevazione dell'amministrazione giudiziaria, che è oggi una delle grandi finalità e delle grandi realizzazioni degli Stati totalitari, i quali hanno saputo staccarsi dal vuoto formalismo del vecchio ordine giuridico e, andando risolutamente verso il popolo, intendono ad attuare una giustizia sostanziale, nel vero e autentico interesse della generalità. (*Approvazioni*).

Agli ideali della giustizia il Fascismo ha dato per primo il giusto posto e ha saputo rivolgerli verso una sicura realizzazione. Basta per questo por mente all'azione quotidiana della Magistratura del lavoro, geniale creazione del Regime, che assicura giustizia ai molteplici e delicati rapporti di lavoro. Nel 1937 sono state portate all'esame del giudice del lavoro 29,046 controversie individuali, che, aggiunte a 7950 controversie al 1° gennaio 1937, formano un totale di 36.996 controversie. Di esse 5023 sono state composte amichevolmente dal magistrato in funzione conciliativa; 8780 sono state definite dai pretori; 3658 dai tribunali; 1715 dalle Corti d'appello; 9783 sono state abbandonate dalle parti; 8037 sono in corso di definizione. Il Supremo Collegio ha deciso 257 ricorsi.

Quanto alle controversie collettive, per cui la Magistratura del lavoro di Roma ha competenza più vasta, bisogna tener conto non soltanto delle decisioni, che sono relativamente rare, ma soprattutto dell'opera di conciliazione la quale riveste grande importanza e grande delicatezza. Proprio nei giorni scorsi, la Magistratura del lavoro di Roma ha conciliato una importante controversia che verteva sui patti di lavoro tra la Federazione nazionale fascista degli industriali del legno e la Federazione nazionale fascista aziende agricole e forestali, dimostrando un'altra volta il valore sostanziale e pratico della grande istituzione fascista. E poichè, nell'ulteriore sviluppo degli ordinamenti corporativi, la competenza della Magistratura del lavoro si è estesa anche alle controversie relative all'applicazione delle norme corpora-

tive e degli accordi economici collettivi, mi sia consentito di ricordare qui che importanti pronuncie si sono avute anche in questo settore. Così, in una notevole decisione, è stato chiarito che la competenza della Magistratura del lavoro è limitata alle sole controversie relative all'applicazione delle norme corporative e degli accordi economici collettivi, e non si estende alla formazione di nuove norme, le quali sono prerogativa degli organi corporativi e delle associazioni riconosciute.

Il principio della decisione delle controversie individuali e collettive nel campo delicato del lavoro, riservata alla Magistratura ordinaria, è forse la maggiore conquista del diritto nuovo. È suprema garanzia per tutti che, nelle possibili controversie, la decisione sia affidata all'organo istituzionalmente più idoneo: quello dei tribunali ordinari, che da secoli garantisce la certezza del diritto. Finchè si terrà fede al principio dell'unità giurisdizionale, affermato dal Duce, l'ordinamento corporativo non correrà quei pericoli che, nelle età remote, travolsero le corporazioni romane, le pur fiorenti corporazioni medioevali, le corporazioni dei vecchi regimi, contro le quali si eresse, con spirito distruttivo, la rivoluzione francese.

Il nuovo ordinamento corporativo, che, per virtù del Fascismo, ha ricostruito genialmente, in nuove forme, la parte vitale di queste istituzioni, dirette a garantire la giustizia anche nei rapporti del lavoro, rapporti che il regime liberale aveva abbandonato agli arbitrii dei potenti o ai disordini delle serrate padronali o delle violente reazioni operaie, è tra le caratteristiche più singolari dello Stato fascista, e ha trovato imitazione presso tutti gli Stati, che vogliano garantire giustizia al popolo. (*Approvazioni*).

Ma, per questo fine, è necessario che gli interessati sappiano che, in caso di controversia, potranno far ricorso ad una magistratura di Stato superiore ad ogni coalizione d'interessi, anche più poderosi, senza essere impacciati dai privilegi e dalle restrizioni, prodotto del particolarismo, che tanto danno recarono agli antichi ordinamenti corporativi. La voce di Alfredo Rocco fu e rimane, su questo punto, fieramente ammonitrice; e noi vogliamo ad essa tener fede, poichè essa prese la sua ispirazione dalle esperienze del passato e da una sana e lungimirante visione politica. La Magistratura italiana è in grado di rispondere a tutte le esigenze; ed io ho cercato di rimuovere prontamente quelle cause di ritardo, dipendenti da defi-

cienza di personale, ogni volta che mi furono segnalate.

L'unità della giurisdizione è la principale garanzia della giustizia nel campo del lavoro; e la prontezza e la ponderatezza delle decisioni sono il costante sforzo della Magistratura italiana.

La Magistratura considera ormai suo vanto l'appartenenza al Partito, poichè sa che il Partito, ossequiente alla legge, è vigile custode della giustizia per tutti. Stretti nelle organizzazioni del Partito e inquadrati ormai nell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, i magistrati italiani considerano come un titolo di nobiltà l'appartenenza alle schiere gloriose del Fascio Littorio, che ha dato all'Italia la grandezza e l'Impero, e danno ogni giorno il loro contributo alle mirabili e feconde attività del Partito. Gelosi custodi della giustizia e dell'ordine, i magistrati italiani vogliono essere una forza disciplinata e sapiente agli ordini del Duce, nelle file del Partito. (*Vivissimi applausi*).

Mi sono attardato alquanto sui problemi del diritto del lavoro, poichè essi si volgono verso quella parte del diritto, che costituisce la creazione più geniale e più felice del Fascismo.

Mi limiterò invece a pochi cenni per gli altri rami, pur vari e complessi, dell'attività del Ministero.

Qualche chiarimento meriterebbe la materia della professione notarile, che ha avuto, nell'anno decorso, un più preciso regolamento nel decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, e che ha recentemente avuto la determinazione delle sedi in base alla revisione decennale, compiuta col Regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.

Ma anche su quest'argomento la relazione del camerata Carapelle ha dato precise indicazioni. Mi sia consentito, tuttavia, di rilevare che la classe notarile esce, da queste provvidenze, rafforzata e valorizzata; e che pur essa dovrà ora attivamente vigilare perchè la professione sia esercitata con la maggiore diligenza, con la maggiore probità, e perchè le popolazioni, e specialmente le popolazioni rurali, abbiano costantemente quella assistenza notarile, che è tanto vantaggiosa per l'eliminazione delle controversie e per la maggiore certezza del diritto.

Nuove provvidenze saranno rivolte, come ho già annunciato, alla professione degli avvocati e procuratori, la quale, come ha giustamente rilevato nel suo discorso il camerata Paolini, traversa una crisi non lieve. Un grande, inestimabile vantaggio sarà

ad essa indubbiamente recato dal nuovo sistema processuale civile, in corso di formazione, il quale darà nuova fiducia al popolo e contribuirà a persuadere dell'utilità e della opportunità del ricorso ai tribunali, per conseguire una giustizia rapida, illuminata, sostanziale; mentre, in questi ultimi anni, la lunghezza dei procedimenti, la facilità del ricorso ai cavilli processuali, la gravità delle spese di lite hanno determinato una tendenza verso un allontanamento dalle aule della giustizia e quindi dall'opera delle professioni forensi.

So benissimo che questa non è la sola causa della crisi della professione, e convengo nell'analisi acutamente prospettata dal camerata Paolini. Dirò a lui, e a quanti hanno toccato questo tema scottante, che ho presenti tutte le difficoltà della situazione.

Sono in istudio nuovi provvedimenti per disciplinare più sicuramente la professione forense. E convengo pienamente con l'oratore, ora ricordato, sulla necessità che siano ormai escogitati i mezzi opportuni per rendere più larga e più proficua l'azione dell'Ente di previdenza della classe. La mèta a cui si deve attendere è quella di realizzare, per l'avvenire, un sistema organico di pensioni. (*Approvazioni*).

Particolare considerazione meritano le norme emanate col Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 238, per la costituzione del ruolo dei revisori dei conti e per l'esercizio del potere disciplinare sugli iscritti e della sorveglianza su tutti i sindaci delle società commerciali, ancorchè non iscritti nel ruolo dei revisori.

Stanno ormai per essere compiuti i lavori della Commissione, creata dalla legge per la formazione del ruolo dei revisori; ma già sono state indette le nuove sessioni, volute dalla legge, per l'iscrizione di nuovi elementi; sicchè quegli aspiranti, che non siano stati compresi nel primo ruolo per non avere ancora maturato le condizioni prescritte dalla legge, potranno far rivedere i loro nuovi titoli nelle successive sessioni.

È dinanzi alla Camera un disegno di legge sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi. Questo disegno di legge perfeziona e completa la disciplina giuridica delle professioni instaurate dal Regime.

Questa disciplina è stata graduale. Essa si è avviata all'assetto definitivo, che oggi può dirsi raggiunto, di pari passo con lo sviluppo sempre più progrediente delle organizzazioni sindacali dei professionisti e di mano in mano

che venivano consolidandosi i principi dello Stato Fascista.

La concezione per cui lo Stato vigila su tutte le forze e l'attività della Nazione impone che esso non si limiti a sorvegliare unicamente l'esercizio delle professioni che, per il loro contenuto attinente a funzioni statali o di rilevante interesse politico e sociale, sono state inizialmente sottoposte ad una particolare disciplina, ma estenda il suo controllo su tutte le altre, poichè tutte vengono in definitiva ad incidere in settori di interesse nazionale. Ecco perchè deve sancirsi che non soltanto i professionisti forensi, i sanitari e i giornalisti, ma anche gli altri professionisti, e precisamente gli ingegneri, gli architetti, i chimici, gli esercenti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali, per esercitare la loro professione, debbono essere iscritti negli albi della rispettiva categoria. Era un assurdo che, mentre si stabiliva la costituzione degli albi professionali con una propria disciplina, si consentisse ancora ai professionisti di poter esercitare la loro attività senza l'obbligo di questa iscrizione, sottraendosi così alla vigilanza degli organi sindacali.

D'ora in avanti invece non potranno esercitare la professione se non coloro che siano iscritti, e non saranno iscritti se non coloro che siano di specchiata condotta morale e politica; d'ora in avanti, ogni abuso, ogni mancanza che i professionisti commettono sarà adeguatamente repressa in sede disciplinare.

Un'altra riforma si imponeva, e anche ad essa provvede il disegno di legge. L'adempimento delle funzioni degli albi, demandato fondamentalmente alle Associazioni professionali con la legge 3 aprile 1926, n. 563, era stata invece attribuita a speciali organi aventi carattere autonomo, pure essendo emanazione dei sindacati; ma tale sistema non poteva avere che carattere temporaneo, dovendo in definitiva quelle funzioni essere restituite ai Sindacati ai quali spettano.

Il principio venne già attuato per le professioni forensi e sanitarie, allorchè ne furono aboliti gli ordini ed i collegi; analogamente si provvede ora riguardo alle altre categorie professionali. In questa guisa i Sindacati vengono a raggiungere la pienezza di funzionamento rispetto a tutti i loro compiti istituzionali: non soltanto quelli concernenti la rappresentanza o la tutela degli interessi morali e materiali della categoria, ma anche quelli importantissimi della custo-

dia degli albi e dell'esercizio del potere disciplinare.

Riguardo al ramo penale devo segnalare che il profondo rivolgimento politico-sociale, operato dal Fascismo, la più intima collaborazione fra le diverse autorità dello Stato, l'opera attiva e zelante di tutti gli organi di polizia, hanno, negli ultimi anni, fortemente contribuito ad una diminuzione assai notevole della criminalità. Vi ha ancora più fortemente contribuito la migliorata educazione del popolo, che è portato a considerare oggi la pena in relazione alla perdita di stima e di dignità, che essa determina nei rapporti sociali; vi ha sensibilmente contribuito, infine, il nuovo spirito di concordia, di disciplina, che, per merito del Fascismo, è oggi felicemente diffuso fra le masse.

È confortante rilevare, in proposito, che anche le associazioni per delinquere, nelle regioni ove di solito maggiormente si presentano, sono in generale diminuite; e, nella maggior parte dei casi, non sono affatto paragonabili per vastità di organizzazione, per durata di attività, per forza intimidatrice, che disfidava protervamente i poteri statali, per spavalda audacia nella perpetrazione di gesta criminose, eseguite talvolta con inaudita ferocia, a quelle, di cui, in tempi fortunatamente e definitivamente superati dal Fascismo rigeneratore, si dovettero occupare nel passato le nostre Corti di assise e i tribunali.

Per quanto in particolare concerne le Corti d'assise, su cui ha richiamata l'attenzione della Camera, con un eloquente discorso, il camerata Nicola Pace, debbo constatare, nella mia funzione responsabile, anche se ciò non collimi perfettamente con le idee espresse dall'ottimo camerata, che quasi sette anni di applicazione permettono di asserire come il loro attuale ordinamento non solo ha segnato un notevolissimo miglioramento su quello precedente, il che è unanimemente riconosciuto, ma ha anche consentito un funzionamento per se stesso soddisfacente della giustizia in questo settore, che, in quanto comprende le più gravi manifestazioni della criminalità, è particolarmente importante e delicato.

Certamente, a parte ogni altra considerazione, questo è anche frutto del sistema, secondo il quale, al voto anonimo, singolo e monosillabico dei giurati, è stata sostituita la normale e più logica procedura della discussione in camera di consiglio, concludentesi con un responso motivato del collegio; sistema che dà maggiore garanzia e che tiene

vivo il senso di responsabilità. Ed io sono convinto che sia vantaggioso che a tale discussione partecipino anche elementi non togati, per il contributo di personale esperienza che questi, come elementi non costretti ad un esercizio professionale, possono portare di fronte alla ricostruzione esauriente, e non sempre facile a ripetersi, del caso concreto.

Altro vantaggio generalmente rilevato è quello di una giustizia più sollecita, resa altresì in forma più dignitosa e conforme al clima spirituale della Nazione, attraverso dibattiti più ordinati e più sobri, ma pur sempre esaurienti e scrupolosi.

Con ciò non voglio dire che l'attuale ordinamento sia perfetto e che non sia suscettibile di miglioramenti. Io seguo con grande cura il funzionamento di queste Corti, esercitando la debita vigilanza non già saltuariamente ed occasionalmente, bensì in modo continuo e metodico, portando la mia attenzione su tutti gli aspetti del complesso problema, i quali vanno dal funzionamento dell'istituto ai risultati concreti conseguiti in relazione alle esigenze superiori della giustizia.

La riforma penitenziaria attuata dal Regime ha realizzato ulteriori progressi. La tradizione nazionale, creata da Cesare Beccaria (e il camerata Pace ha opportunamente ricordato che tra quattro giorni si compirà il secondo centenario della nascita di questo nostro grande pensatore), abilitava l'Italia a decisive provvidenze; ma bisogna riconoscere che soltanto al Fascismo è dovuto il merito di avere armonizzato nel sistema carcerario la necessità della repressione con quella della rieducazione del condannato, risolvendo problemi che, presso molte nazioni, costituiscono ancora una lontana mèta da raggiungere. (*Approvazioni*).

Insieme col contemperamento della finalità retributiva della pena con la finalità emendatrice, è stato risolto il problema dell'organizzazione del lavoro carcerario e l'altro dell'istruzione civile negli stabilimenti. Così è stato possibile dare agli stabilimenti penitenziari una funzione di lavoro, provvedendosi nel tempo stesso, con mirabile armonia, all'elevazione morale e spirituale dei reclusi e all'assistenza post-carceraria.

Pongo termine ai miei brevi cenni sulle molteplici attività del Ministero di grazia e giustizia. Anche in questo settore dell'Amministrazione dello Stato si può vedere il segno inconfondibile della nuova vita nazionale creata dal Fascismo, la quale si fonda su una nuova idea della giustizia realizzata da uno Stato forte, sensibile a tutte le esi-

genze della Nazione e capace di rompere tutte le insidie e tutti gli impedimenti opposti dagli egoismi fatali delle classi e degli interessi. Lo Stato fascista, creato dal Duce, costituisce un assoluto progresso sulle forme politiche del passato e realizza l'unione inscindibile fra gli organismi pubblici e il popolo, per i fini di una equa distribuzione della ricchezza e del lavoro e per gli sviluppi progressivi e continuativi della Nazione. È facile comprendere, pertanto, le ragioni per cui il nuovo Stato fascista, nonostante l'avversione bolscevica, sia oggetto dell'ammirazione e dell'imitazione della maggior parte dei popoli e delle Nazioni straniere, che si rifiutano di essere travolti nella dissoluzione demagogica e nella confusione politica.

Nel nuovo Stato, la giustizia, che è equa proporzione fra gli uomini, fra le classi e fra gli interessi, ha una funzione di primo ordine, e la magistratura, che è chiamata ad assicurare, nel nome dello Stato, l'attuazione del diritto, ha un compito delicato e superiore. L'Italia ha, nell'amministrazione della giustizia una grande tradizione da tutelare e da salvaguardare. Questa tradizione si chiama Roma; Roma, a cui il Duce ha restituito, dopo secoli d'abbandono, il Fascio Littorio. L'amministrazione della giustizia, nel suo diuturno lavoro, ha un solo fine: quello di rendersi degna di Roma. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi, ai quali si associano le tribune*).

PRESIDENTE. Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella A. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 3,900,000.

Capitolo 2. Spese per le biblioteche, lire 12,000.

Capitolo 3. Manutenzione di locali, lire 55 mila.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 31,600.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 72,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative sedenti presso il Ministero — Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari, lire 248,400.

Capitolo 8. Spese per la Commissione centrale per gli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 52 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 50,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 265,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 46,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238), lire 4,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 81,500.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 77,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 18. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 117,000,000.

Capitolo 19. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi ed altri assegni

di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 86 milioni.

Capitolo 20. Uscieri giudiziari — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 7,800,000.

Capitolo 21. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex-regime — Compensi a notai, segretari e vice segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria — Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro, a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, lire 2,210,000.

Capitolo 22. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 1,500,000.

Capitolo 23. Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 25,000.

Capitolo 24. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 324,000.

Capitolo 25. Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi nei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 5,000.

Capitolo 26. Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque e medaglie di presenza ai giudici dei Tribunali regionali (articoli 138 e 139 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), lire 106,000.

Capitolo 27. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 28. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 85,000.

Capitolo 29. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 15,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 30. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari — Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (articoli 1, 119 e 139, comma 4º, del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271,

e articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, numero 1675) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,300,000.

Capitolo 31. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 3, lettera *b*), e articolo 50 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,250,000.

Capitolo 32. Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio — Indennità e trasferite a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 17,800,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 33. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato, *per memoria*.

Capitolo 34. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica. (Indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 10 mila.

Capitolo 35. Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di iscrizione negli albi e di procedimenti disciplinari (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297), lire 20,000.

Capitolo 36. Spese per i servizi relativi agli Amministratori giudiziari ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 (Spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria), *per memoria*.

Capitolo 37. Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (articolo 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595), *per memoria*.

Capitolo 38. Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti ai sensi dell'articolo 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, *per memoria*.

Capitolo 39. Premi di operosità e di rendimento a favore del personale delle cancellerie giudiziarie incaricato della compilazione delle schede e di quello comunque adibito al servizio dei casellari giudiziari presso le Regie procure, nonché al personale addetto permanentemente al casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia (articolo 2 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059), *per memoria*.

Capitolo 40. Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), lire 180,000.

Capitolo 41. Indennità di viaggio e di soggiorno e gettoni di presenza ai componenti della Commissione centrale incaricata dell'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228), *per memoria*.

Capitolo 42. Premi di operosità e di rendimento da corrispondere per prestazioni relative all'esame delle domande per la nomina a revisore dei conti (articolo 11 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e articolo 14 del Regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228), *per memoria*.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 43. Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena — Stipendi, indennità, ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 12,000,000.

Capitolo 44. Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari ed all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, lire 79,000,000.

Capitolo 45. Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi. Spese per le scuole agenti di custodia e per il Museo criminale. Rimborso alle Ferrovie dello Stato per i trasporti in conto corrente, lire 1,635,000.

Capitolo 46. Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1934, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 62,000,000.

Capitolo 47. Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione (articolo 11 del Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 e articolo 25 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835), nei riformatori giudiziari (articolo 215 del Codice penale), negli stabilimenti penali per i minorenni (articolo 142 del Codice penale) e nei centri di rieducazione (articolo 1404) esclusi quelli ospitati nei Centri di osservazione (articolo 8 del Regio decreto-legge anzidetto). Provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per gli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; rette a istituti privati per ricovero di rieducandi a spese dello Stato; lire 11,000,000.

Capitolo 48. Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena, lire 16 milioni 200,000.

Capitolo 49. Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena, lire 1,700,000.

Capitolo 50. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, lire 470,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 51. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di avere compiuto il 75° anno di età (articolo 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), lire 30,000.

Capitolo 52. Retribuzione al personale avventizio, lire 30,000.

Capitolo 53. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (*Spese fisse*), lire 10,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena. — Capitolo 54. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena, lire 780,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 5,046,000.

Debito vitalizio, lire 77,200,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 215,070,000.

Spese di giustizia, lire 21,350,000.

Spese per servizi speciali, lire 210,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 184,005,000.

Totale della Categoria I. Parte ordinaria, lire 502,881,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 70,000.

Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, lire 780,000.

Totale della categoria I. Parte straordinaria, lire 850,000.

Totale Categoria I (ordinaria e straordinaria), lire 503,731,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 503,731,000.

Pongo a partito questo totale.

(E approvato).

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Archivi notarili del Regno.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella B. — Parte prima. *Entrata*. — *Gestione degli Archivi*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 1. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 2,100,000.

Capitolo 2. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 4,970,000.

Capitolo 3. Contributi e concorsi di Province e Comuni, lire 31,638.

Capitolo 4. Entrate e recuperi diversi:

a) Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi, lire 260,000.

b) Ritenute per assicurazioni obbligatorie, lire 7,000.

c) Contributi alle spese dei concorsi per la nomina a notaio (articolo 36 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

d) Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire €5,000.

e) Aggio per contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato (articolo 21 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, numero 1666), lire 40,000.

f) Quote di ammende e di oblazioni per contravvenzioni notarili — Entrate e recuperi diversi, lire 100,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 5. Proventi straordinari diversi:

a) Onorari prescritti, lire 94,000.

b) Proventi vari, lire 45,000.

c) Contributo dello Stato per le spese di esercizio, *per memoria*.

Capitolo 6. Prelevamento dai sopravvanzi a pareggio del bilancio, lire 1,600,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 7. Sopravanzi da reimpiegare, *per memoria*.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese. — Capitolo 8. Entrate di pertinenza dello Stato e di altri Enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 470,000.

c) Ritenute per imposta complementare sul reddito, lire 24,800.

d) Ritenute per addizionale due per cento alle imposte dirette erariali, lire 9,900.

e) Ritenute pel fondo di garanzia, lire 4,200.

f) Ritenute per tasse di bollo, lire 4,900.

g) Ritenute eventuali, *per memoria*.

Capitolo 9. Entrate di spettanza di terzi:

a) Onorari a notari cessati od ai loro eredi, lire 305,000.

b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate, lire 60,000.

c) Contributi dei notari da versare alla Cassa nazionale del notariato (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666), lire 1,960,000.

d) Entrate diverse, lire 615,000.

Riassunto per titoli. — *Gestione degli Archivi*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Entrate ordinarie, lire 7,573,638.

Totale del titolo I (entrate ordinarie), lire 7,573,638.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Proventi diversi, lire 139,000.

Contributo dello Stato, *per memoria*.

Prelevamento dai sopravvanzi a pareggio del bilancio, lire 1,600,000.

Totale della categoria I (parte straordinaria), lire 1,739,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Sopravanzi da reimpiegare, *per memoria*.

Totale del titolo II (entrate straordinarie), lire 1,739,000.

Totale dell'entrata (ordinarie e straordinarie), lire 9,312,638.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nella spesa, lire 3,453,800.

Totale generale dell'entrata, lire 12,766,438.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — *Gestione degli Archivi*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Parte ordinaria, lire 7,573,638.

Parte straordinaria, lire 1,739,000.

Categoria II. *Movimento di capitali* (parte straordinaria), *per memoria*.

Totale delle categorie I e II, lire 9,312,638.

Gestioni speciali. Partite che si compensano nella spesa, lire 3,453,800.

Totale generale, lire 12,766,438.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella C. Parte seconda. *Spesa*. — *Gestione degli Archivi*. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili, lire 140,000.

b) Imposte e tasse, lire 50,000.

c) Oneri patrimoniali, *per memoria*.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) Personale — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, lire 5,789,158.

b) Personale — Pensioni, lire 1,200,000.

c) Personale — Indennità temporanea mensile, lire 120,000.

d) Personale — Indennità per una sola volta invece di pensione, lire 80,000.

e) Sussidi, lire 20,000.

f) Spese per la custodia e pulizia dei locali, lire 125,000.

g) Locali in affitto, lire 690,000.

h) Spese di ufficio, lire 180,000.

Capitolo 3. Concorsi e rimborsi allo Stato, lire 120,300.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (*Spesa obbligatoria*), lire 180,000.

b) Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione — Spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 109,600.

c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione Centrale, lire 60,000.

d) Ispezioni agli archivi da parte degli Ispettori del Ministero, lire 6,580.

e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 30,000.

f) Contributi di assicurazione obbligatoria, lire 25,000.

g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili, lire 10,000.

h) Spese dei concorsi per nomine a notaio (articolo 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953), *per memoria*.

i) Spese casuali, lire 6,000.

l) Anticipazione di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia, lire 65,000.

m) Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie), lire 45,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi, lire 31 mila.

Capitolo 6. Fondo per le spese impreviste, lire 150,000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 7. Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario, *per memoria*.

b) Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.), lire 80,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 8. Reimpiego di sopravanzi, *per memoria*.

Gestioni speciali. — *Partite che si compensano nelle entrate*. — Capitolo 9. Somme dovute allo Stato o ad altri Enti:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza, *per memoria*.

b) Imposta di ricchezza mobile, lire 470 mila.

c) Imposta complementare sul reddito, lire 24,800.

d) Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, lire 9,900.

e) Ritenute per il Fondo di garanzia, lire 4,200.

f) Ritenute per tassa di bollo, lire 4,900.

g) Ritenute eventuali, *per memoria*.

Capitolo 10. Somme dovute a terzi:

a) Onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 305,000.

b) Quote di stipendio cedute ad Istituti di credito, sequestrate o pignorate, lire 60,000.

c) Contributi alla Cassa nazionale del notariato in relazione ai versamenti a carico dei notari (articolo 20 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666), lire 1,960,000.

d) Somme dovute a diversi, lire 615,000

Riassunto per titoli. — *Gestione degli Archivi*. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 9,232,638.

Totale del titolo I (spese ordinarie), lire 9,232,638.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 80,000.

Categoria II. *Movimento di capitali, per memoria*.

Totale del titolo II (spese straordinarie), lire 80,000.

Totale della spesa (ordinaria e straordinaria), lire 9,312,638.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 3,453,800.

Totale generale della spesa, lire 12,766,438.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — *Gestione degli Archivi*. — Categoria I. *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie), lire 9 milioni 312,638.

Categoria II. *Movimento di capitali* (parte straordinaria), *per memoria*.

Totale, lire 9,312,638.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate, lire 3,453,800.

Totale generale, lire 12,766,438.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrata, lire 12,766,438.

Spesa, lire 12,766,438.

Differenza, *nulla*.

Passiamo agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella D. — Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *En-*

trate effettive. — Gestione fondo profitti. —
Capitolo 1. Interessi sui fondi in deposito, lire 13,000.

Capitolo 2. Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo, lire 5,000.

Capitolo 3. Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti, lire 22,000.

Gestione massa generale del Corpo. —
Capitolo 4. Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe, lire 620,000.

Capitolo 5. Indennità cavallo agli agenti montati, lire 4,000.

Capitolo 6. Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario, lire 5,000.

Capitolo 7. Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio, lire 2,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie. —* Categoria I. *Entrate effettive. — Gestione fondo profitti. —* Capitolo 8. Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 9. Sopravvenienze attive eventuali a credito del fondo massa generale del Corpo, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. —* Capitolo 10. Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 550,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinarie. —* Categoria I. *Entrate effettive. —* Gestione fondo profitti, lire 40,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 631 mila.

Totale delle entrate ordinarie, lire 671,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie. —* Categoria I. *Entrate effettive. —* Gestione fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 10,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 12 mila.

Categoria II. *Movimento di capitali. —* Estinzione di prestiti da parte degli agenti, lire 550,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,233,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie. —* Categoria I. *Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria),* lire 683,000.

Categoria II. *Movimento di capitali,* lire 550,000.

Totale generale delle entrate, lire 1,233,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario,* legge:

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Tabella E. — *Spesa. —* Titolo I. *Spese ordinarie. —* Categoria I. *Spese effettive. —* *Gestione fondo profitti. —* Capitolo 1. Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti, lire 35,800.

Capitolo 2. Sussidi e borse di studio a figli di agenti, lire 5,000.

Capitolo 3. Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa, lire 500.

Capitolo 4. Spese generali d'Amministrazione, lire 1,300.

Capitolo 5. Spese casuali, lire 1,400.

Capitolo 6. Fondo di riserva per le spese imprevedute, nella gestione del fondo profitti, lire 5,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 7. Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature, lire 530,000.

Capitolo 8. Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti, lire 51,000.

Capitolo 9. Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti, lire 32 mila.

Capitolo 10. Risarcimento di danni agli armamenti ed al materiale, lire 500.

Capitolo 11. Acquisto di libretti individuali di conto, lire 500.

Capitolo 12. Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestitari di agenti cessati dal servizio, lire 11,000.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 6,000.

Titolo II. *Spese straordinarie. —* Categoria I. *Spese effettive. —* *Gestione fondo profitti. —* Capitolo 14. Erogazioni straordinarie diverse sul fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo. — Capitolo 15. Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo, lire 1,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. —* Capitolo 16. Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 550,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spese ordinarie. —* Categoria I. *Spese effettive. —* Gestione fondo profitti, lire 49,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 631,000.

Totale delle spese ordinarie, lire 680,000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Gestione fondo profitti, lire 2,000.

Gestione massa generale del Corpo, lire 1,000.

Totale delle spese straordinarie, lire 3,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Concessione di prestiti agli agenti di custodia, lire 550,000.

Totale generale delle spese, lire 1,233,000.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie*. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 683,000.

Categoria II. Movimento di capitali, lire 550,000.

Totale generale delle spese, lire 1,233,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 1,233,000.

Spese, lire 1,233,000.

Differenza, nulla.

Passiamo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Parte prima. *Entrata*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 1. Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione, lire 400,000.

Capitolo 2. Versamenti per Grazia Sovrana, lire 30,000.

Capitolo 3. Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse, lire 15,000.

Capitolo 4. Fondi dei detenuti evasi o defunti, lire 15,000.

Capitolo 5. Ricavo dalle vendite dei corpi di reato, lire 200,000.

Capitolo 6. Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito, lire 10,000.

Capitolo 7. Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica, lire 83,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Capitolo 8. Entrate straordinarie diverse, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 9. Prelevamento dagli avanzi dei pre-

cedenti esercizi per acquisto di rendita pubblica, *per memoria*.

Partite che si compensano con la spesa. — Capitolo 10. Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.), lire 400,000.

PRESIDENTE. *Riassunto dell'entrata*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 753,000.

Totale del titolo I, lire 753,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*, *per memoria*.

Totale del titolo II, lire 10,000.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 763,000.

Partite che si compensano con la spesa, lire 400,000.

Totale generale, lire 1,163,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Passiamo allo stato di previsione della spesa.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. — Parte seconda. *Spesa*. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 1. Assegnazioni ai Consigli di patronato, lire 700 mila.

Capitolo 2. Spese per la pubblicazione di sentenze, lire 5,000.

Capitolo 3. Spese di ufficio, stampati e cancelleria, lire 500.

Capitolo 4. Spese casuali, lire 500.

Capitolo 5. Fondo di riserva per spese impreviste, lire 47,000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 6. Spese straordinarie diverse, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Capitolo 7. Acquisto di titoli di rendita pubblica, *per memoria*.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 8. Restituzione e incameramento di depositi, lire 400,000.

PRESIDENTE. *Riassunto della spesa*. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 753,000.

Totale del titolo I, lire 753,000.

Titolo II. *Spese straordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*, lire 10,000.

Categoria II. *Movimento di capitali, per memoria.*

Totale del titolo II, lire 10,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 763,000.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 400,000.

Totale generale, lire 1,163,000.

Pongo a partito questo totale.

(*È approvato.*)

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Se ne dia lettura.

DI GIACOMO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(*È approvato.*)

ART. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1938-1939 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(*È approvato.*)

ART. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle B e C).

(*È approvato.*)

ART. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle D ed E).

(*È approvato.*)

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (*Stampato* n. 2120-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Paoloni.

Ne ha facoltà.

PAOLONI. Onorevoli camerati, perdonate se non tratto un problema particolare, ma segnalo un aspetto della politica corporativa che mi pare meritevole di attenzione in questo momento. Credo infatti molto importante l'effetto educativo e formativo di mentalità, che l'attività della Corporazione viene producendo nella collettività nazionale e, conseguentemente, anche l'esame delle possibilità di intensificare il rapporto tra le masse e l'azione corporativa.

Quando la Corporazione aveva appena cominciato a vivere embrionalmente, od anche ad agire, le discussioni teoriche in tema di corporativismo parvero destinate a rendere ermeticamente incomprensibile questa originale e fondamentale creazione della Rivoluzione Fascista, che era pur tanto chiaramente presentata nelle enunciazioni del Duce e nelle deliberazioni costitutive.

Ma poi, l'azione concreta svolta dalle corporazioni, e coordinata dal comitato corporativo centrale, ha aperto le porte alla comprensione per le masse di tutti i ceti rappresentati.

Le categorie ed i ceti prendono cognizione sempre più approfondita delle rispettive funzioni e possibilità e difficoltà, dai punti di vista delle diverse posizioni e dei vari rapporti. Così l'orizzonte di ciascuno si allarga, dalla cerchia degli interessi individuali a quella degli interessi di categoria, e poi di settore, e quindi degli altri settori e dei rapporti fra di loro, ed infine della generalità della Nazione, e via via verso le più intime conoscenze delle ragioni e delle leggi fondamentali di tutto il processo della produzione, e della distribuzione all'interno e del mercato di scambi con l'estero. E gli errori di unilateralità, di superficialità, di vedute deformate, e le prevenzioni e le ideologie di avversione che ne derivano, vengono scomparendo

in questa mutua comprensione. Perciò credo augurabile che l'esempio di quelle organizzazioni di categoria, nelle quali l'attività delle Corporazioni, particolare del settore, o di insieme, viene di proposito illustrata alle adunate dei dirigenti periferici, sia generalizzata, ed anche approfondita con relazioni alle assemblee locali degli organizzati; e che alla Segreteria generale delle Corporazioni, — la cui opera di preparazione informativa ed istruttoria è di tanto utile guida per ogni sessione, e fa risparmiare una sovrastruttura burocratica delle singole Corporazioni — venga affidata la organizzazione di una maggiore continuità di rapporti tra le Corporazioni e le categorie, per la raccolta e la consultazione di dati, di indagini, di proposte.

Questo mi pare tanto maggiormente utile, quanto più si sviluppano le funzioni delle Corporazioni. Al proposito basta accennare alle attribuzioni riguardanti i prezzi, che ne implicano altre, come quella della vigilanza sui Consorzi, obbligatori o volontari, e quella delle indagini sui costi di produzione. Attribuzione delicata e difficile è la prima, e tuttavia indispensabile, poiché, come ha scritto il Ministro recentemente per chiarire in una discussione giornalistica — « Regime fascista » — alcune questioni « ...non tutti i Consorzi realizzano nella gestione, nella ripartizione delle quote di produzione, nella determinazione dei prezzi e sistemi di vendita, un'equa distribuzione di diritti e doveri tra le grandi e meno grandi ditte consorziate ed una giusta valutazione delle necessità del consumo. In qualche caso, specie là dove le ditte consorziate e consorziate non sono molte, i Consorzi manifestano tendenze piuttosto pronunciate verso l'azione monopolistica, che può anche giovare in momenti di crisi e di disordine produttivo ma che finisce, presto o tardi, per assumere gli aspetti di una pressione unilaterale sul mercato ».

Attribuzione ancora più delicata e difficile è la seconda, ed altrettanto indispensabile, poiché altrimenti la disciplina dei prezzi preme soltanto sul commercio, gravitando maggiormente su quello di minuta vendita, che ha bene meritato l'elogio espressamente rivoltogli dal Duce, ma che ha un limite di possibilità di carico, e che deve essere tutelato perchè è l'insostituibile organo della distribuzione dei prodotti ai consumatori. Sono difatti le categorie del commercio che hanno chiesto per la disciplina dei prezzi la ripartizione del carico in tutte le fasi di passaggio, risalendo con l'esame dal detta-

glio all'ingrosso, e quindi all'origine: produzione o importazione.

L'indagine sui costi, che ha due aspetti, quello della conoscenza e quello delle possibilità di riduzione, presenta difficoltà che tutti conosciamo in rapporto alla delicata autonomia delle singole aziende, ed alle differenze di elementi di valutazione dall'una all'altra. Può essere facilitata nelle aziende più o meno direttamente controllate con partecipazioni statali. Comunque ha grande importanza, anche ai fini dell'autarchia.

In varie manifestazioni il Duce ha chiarito, ed il Ministro ha particolarmente illustrato, questo principio: che oltre alle ragioni militari e politiche, l'autarchia presenta un decisivo corredo di ottime ragioni economiche. L'impiego di capitali e di lavoro nelle produzioni nazionali, il risparmio di oro, la dimostrazione di potenza produttiva con lo sfruttamento di tutte le possibilità interne, la liberazione da servitù di sbilancio negli scambi, e l'incremento che ne deriva nel mercato interno, hanno pure un valore di cui beneficia la collettività, più che sufficiente a compensare la differenza dei prezzi fra il prodotto del nostro sforzo iniziale liberatore e il prodotto importato in concorrenza.

Perciò l'autarchia non è un'esperienza transitoria per ritorsione politica, ma è la pienezza di esercizio del nostro diritto di sovranità interna nella costruzione della nostra potenza economica e nella salvaguardia della nostra indipendenza politica.

E quando dalla stampa dei Paesi che arrivarono prima a questa potenza, e che vorrebbero fermare il mondo a quel punto, o dalle loro più autorevoli tribune, ci si indirizzano consigli e pretese di saggi insegnamenti e moniti su questo argomento, abbiamo il diritto di rispondere che preferiamo i consigli e gli insegnamenti ed i moniti dell'esperienza vissuta, i quali registrano con notevole progressione:

1º) l'inconcludenza della Società delle Nazioni nell'esame della questione della distribuzione di materie prime, proposto replicatamente dall'Italia, trascinato e scartoffiato da una Commissione all'altra, e finito 18 anni or sono col rinvio in archivio della relazione dell'italiano Gini, che segnalava le ingiustizie, i danni, ecc., delle disuguaglianze fra le Nazioni;

2º) le proibitive tariffe doganali a seguito della crisi americana 1929-30;

3º) gli accordi economici interimperiali, e i contingentamenti;

4°) le barriere opposte alla nostra emigrazione lavoratrice;

5°) le sanzioni.

Dunque, abbiamo imparato benissimo

Ma con questo non si dice che i costi ed i prezzi dei nuovi prodotti autarchici non debbano essere vigilati, affinché non incidano ripercussioni sul costo medio della vita, che sarebbero dannose alle nostre esportazioni, le quali non solo compensano le importazioni necessarie, ma stimolano il progressivo sviluppo di scambi complessivamente bilanciati.

Ed in tema di autarchia; permettetemi una parentesi, poichè fui tra i primi, anche in questa Camera e nella Corporazione, ad affermare la possibilità conveniente di sopperire a gran parte del nostro fabbisogno di cellulosa fabbricandone con cascami di piante annuali. Lo studio del problema mi era suggerito dal rapporto fra la mia professione ed il consumo di carta; ed esprimo qui vivo compiacimento delle categorie di giornalisti e di scrittori, perchè in base al piano della Corporazione l'autarchia della cellulosa viene rapidamente realizzandosi; ed anche esprimo l'augurio che il Ministro delle Corporazioni possa presto consigliare al Ministro della cultura popolare di allargare un poco le maglie delle restrizioni di consumo.

La superiorità della politica fascista nel rapporto fra costi, prezzi, e remunerazioni, su quella dei Paesi a regime liberale o ad esperienze socialdemagogiche, è documentata nei risultati.

In codesti Paesi il costo della vita, a seguito delle vicende monetarie del 1936, e del ritorno d'una congiuntura critica internazionale, è rincarato molto più che in Italia.

E questo è anche implicitamente un aspetto della politica sociale del Fascismo, cui il Duce ha segnato la direttiva di diminuire le distanze fra le possibilità massime e minime della vita.

In questo campo, con la tutela giuridica del contratto collettivo, con gli assegni familiari, con la protezione della donna lavoratrice, con la difesa del lavoro a domicilio, con le norme per il cottimo, con le assicurazioni di previdenza obbligatoria, con la limitazione degli orari, col trattamento delle ferie, ecc., l'Italia Fascista non solo è all'avanguardia, ma viene tardivamente ed inefficacemente seguita da Paesi democratici di questo e di altri continenti, con inorganici ed equilibrati tentativi di imitazione.

E se il tenor di vita medio del nostro Paese non può essere al livello di quello

dei Paesi materialmente più ricchi, il Regime si adopera ad elevarlo, per le categorie del lavoro, in molte guise, cosicchè il lavoratore avverta che elevazione non è soltanto l'aumento di salario, ma anche il soddisfacimento intellettuale, ed il godimento di servizi e provvidenze sociali, come, ad esempio, le organizzazioni giovanili, la assistenza alla maternità ed all'infanzia, le case popolari, le casse mutue, il dopolavoro, i treni popolari, il sabato teatrale, ecc.

Nell'America del Nord, donde ci vengono spesso echi di giudizi che dimostrano assoluta non conoscenza delle cose nostre, le statistiche registrano 8 milioni di disoccupati, e si può immaginare come vivono pensando che quel Capo di Governo si propose di mettere termine « a salari ed orari di fame » (testuale), ma urtò contro la onnipotenza del capitalismo privato, e non riuscì a mettere fine nemmeno allo sfruttamento dei fanciulli al di sotto di dodici anni.

In Francia, la necessità di imitare con tentativi di coordinamento della economia, e di equilibrio dei rapporti sociali, precisamente le riforme instaurate dall' « abborrito Fascismo », ha portato alla contrapposizione di due unilateralità: la padronale, che chiede la disciplina produttiva a mezzo di cartelli, escludendo il controllo dello Stato cui riserva soltanto il compito dell'ordine di polizia; e la demagogicosociale, che ha imposto al Governo ed al Parlamento una Carta del lavoro, della quale basta leggere i capisaldi per vedere a colpo d'occhio che abolisce la vantata libertà sindacale a profitto del sindacalismo socialcomunista-massonico; legalizza la lotta di classe attribuendo allo sciopero ed alla inerente perdita di capitali, di lavoro e di produzione, una base giuridica, senza riuscire a moderare il risultato meccanico delle forze in lotta con l'equità di contrattazione in rapporto a tutti gli interessi ed a quello generale; disordina ed appesantisce l'economia ed inganna le masse, sospingendo quella, e queste, nelle spire della gara di corsa in elevazione fra salari e prezzi.

È non c'è bisogno di spendere parole per il confronto con la Russia sovietica, nella quale — a testimonianza non solo delle inchieste di osservatori, ma anche delle relazioni di comunisti o simpatizzanti, che dopo aver constatato si sono ricreduti — mentre si riproducono distanze sociali delle possibilità di vita, non diverse da quelle del più incontrollato regime di capitalismo privato, il tenor di vita delle masse, schiavizzate dal super-capitalismo di Stato, è spaventoso

perchè il salario è sproporzionato alle possibilità di acquisto per i bisogni fondamentali della vita civile.

Pertanto noi possiamo a buon diritto proclamare che se l'Italia avesse le disponibilità di terre e di materie prime delle quali sono abbondantissimamente dotati, per esempio, la Russia e gli Stati Uniti, l'ordinamento corporativo e la spiritualità solidarista del Fascismo avrebbero dato già soluzione a problemi di giustizia sociale, che presentano tuttora le difficoltà imposte dalla forza negativa delle cose limitate. (*Approvazioni*).

Onorevoli camerati, l'effetto della progressiva conoscenza e comprensione della politica corporativa da parte delle masse d'ogni ceto, sarà formidabile per la educazione politica, economica, sociale, perchè già prodigioso si è manifestato in quegli strati che hanno continuità di contatto con le gerarchie e rappresentanze delle categorie.

A pochi anni dalla nascita della Corporazione, quanti allora opinavano che si dovesse o potesse circoscriverne la funzione ai rapporti fra datori e prestatori d'opera, e che per la disciplina della produzione se ne dovesse limitare l'intervento al promuovere consorzi e cartelli, intendono oggi la corporazione come organo idoneo ad intervenire in tutte le strutture della economia, ad elaborare i piani di produzione ed a regolare la distribuzione in vista della equità sociale.

Ed in quegli ambienti nei quali appena due anni or sono si raccoglieva messe di dubbi sulla convenienza tecnica ed economica delle produzioni autarchiche, oggi si verifica un vero fervore di iniziative realizzatrici. (*Commenti*).

Guidata dalla parola del Duce, chiarificatrice, o rivelatrice della sostanza delle questioni, ed animata dalla mistica fascista, si viene formando, attraverso l'azione corporativa, non soltanto una nuova coscienza, ma anche una nuova mentalità che modifica, corregge, tutte le preesistenti concezioni economiche e sociali, ed anche il significato attribuito ai principii, come ad esempio di minimo mezzo, di tornaconto, di proprietà, eccetera.

E nelle categorie di prestatori di opera si diffonde la convinzione della precedenza del problema « maggior produzione » sul problema « miglior distribuzione »; la convinzione della conseguente necessità che ad assicurare l'ordine produttivo ogni azienda abbia un capo ed una gerarchia di comando, la cui prestazione è pur lavoro; la convin-

zione della distanza di capacità e di responsabilità e di valore produttivo nei diversi gradi che corrono tra il bracciante non qualificato ed il condottiero di grandi imprese di produzione; e la convinzione della complessità dei fenomeni, delle difficoltà dei problemi, della necessaria misura nelle aspirazioni, e della inevitabile gradualità delle soluzioni, poichè tutto è in rapporto allo sviluppo della economia che non può far salti.

D'altra parte nelle categorie di datori di lavoro è ormai generale la convinzione che la loro gerarchia ha valore per l'apporto di ordine produttivo a vantaggio della collettività nazionale; e che conservare eccessive distanze, non necessarie nella gerarchia di comando ai fini del produttivismo, è un errore, poichè sollevare le condizioni degli strati meno dotati di capacità o di possibilità per il minimo livello di dignità e di civiltà umana, è dovere di solidarietà nazionale, ed è interesse di convivenza. (*Approvazioni*).

Ed a noi, più o meno « filosofanti » in certe ore, insegna che bisogna andare cauti nelle deduzioni e nelle improvvisazioni di teorie seducenti.

Così la Rivoluzione Fascista approfondisce sempre più le radici, non solo nelle cose e negli istituti e nelle leggi, ma nella coscienza, nella volontà, nello spirito, per la maggiore efficienza di quell'opera di collaborazione fra tutti gli italiani, alla quale il Duce ha segnato la direttiva del « massimo potenziamento economico nazionale attraverso la più alta giustizia sociale ». (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Sertoli. Ne ha facoltà.

SERTOLI. Onorevoli camerati, il bilancio preventivo del Ministero delle corporazioni e la chiara ed esauriente relazione che lo accompagna rappresentano la migliore illustrazione degli istituti e degli strumenti creati dal Regime per potenziare la produzione e per perseguire lo scopo sociale di una sempre più equa distribuzione di redditi.

La vita esposta in cifre, l'azione ampiamente documentata di tali istituti comprovano ch'essi vanno costantemente affinandosi e perfezionandosi per rispondere in pieno al fine per cui essi furono creati. Non solo, ma dall'esame del bilancio e dalla lettura della relazione appare evidente che tanto i servizi del Ministero, quanto le Corporazioni e le Associazioni sindacali sono oggi attrezzati, e quindi in condizione di affrontare anche i nuovi problemi, che, come quello dell'autarchia nazionale, vengono posti all'ordine del

giorno della vita economica e politica della Nazione.

È tutto un settore della politica sociale del Regime che viene posto nella sua giusta luce; è il settore dove lo spirito rivoluzionario del Fascismo ha creato i suoi Istituti più tipicamente originali e innovatori per regolare i rapporti fra tecnica, capitale e lavoro; fra Stato e produzione; è il settore dal quale la dottrina e la prassi fascista elevano la più chiara condanna al liberismo economico ed al marxismo.

Ma la politica sociale del Regime non trova tutta la sua capienza nell'attività — pur ampissima e complessa — di questo Ministero e degli istituti che ad esso fanno capo.

Il quadro è ben più vasto.

Oserei dire che nell'attività di ciascun Ministero si riflette la politica sociale del Regime.

La quale non si è immiserita — come negli stati cosiddetti liberali democratici a sfondo parlamentare — nella ricerca di un compromesso fra capitale e lavoro che differisse nel tempo il problema basilare, quello di risolvere e superare la crisi del sistema; ma ha investito della sua azione tutta la vita nazionale per convogliarla — attraverso la forza e la volontà del Regime autoritario e totalitario — verso forme più elevate di benessere collettivo e di giustizia sociale.

Trova pertanto la politica sociale del Regime la sua esplicazione nell'attività del Ministero dell'agricoltura quand'esso traduce in atto la volontà del Capo per la redenzione della terra e delle classi rurali.

È nell'azione del Ministero degli interni che si impernia la tutela igienica e sanitaria della razza, e l'assistenza ai bisognosi.

Sono ancora i Ministeri della cultura popolare e dell'educazione nazionale che interferiscono nel settore sociale, e la modifica della loro denominazione ne è la riprova. Azione profondamente sociale è pure quella del Ministero delle finanze quando, attraverso provvedimenti che non sono fiscali ma sociali, come quelli del 5 ottobre del 1936, appresta allo Stato i mezzi che, accorciando le distanze fra i redditi massimi ed i redditi minimi, servono a dare lavoro ai disoccupati attraverso le opere pubbliche e la valorizzazione economica dell'Impero, e traducono in atto il principio mussoliniano che il capitale è al servizio dello Stato.

Ma è soprattutto nell'attività del Partito che si manifesta l'azione sociale della politica del Regime. Non solo per lo spirito di reciproca comprensione e di solidarietà ch'esso

crea fra le diverse categorie, e per il sentimento di subordinazione degli interessi privati a quelli nazionali cui educa l'individuo, ma anche per l'azione che svolge direttamente nel campo assistenziale, avendo dato vita alle tre grandi istituzioni che rispondono al nome di: Ente Opere Assistenziali, Opera Nazionale Dopolavoro e Colonie per bimbi del popolo. Tale complesso di attività — documentata dalla relazione al bilancio degli interni — si riassume nell'imponente cifra di oltre un miliardo raccolto e speso nell'anno XV.

Non è certamente mia intenzione fare un quadro completo della politica sociale svolta dal Regime.

La materia è tanto vasta e complessa, gli sviluppi e le affermazioni di tale politica sono così imponenti che non sarebbe possibile contenerli in una semplice esposizione, qual'è la mia. Agli studiosi di discipline sociali, e di economia politica — non però agli ondivaghi filosofanti — questo compito. Come organizzatore sindacale, che ha costante occasione di osservare la rispondenza fra la dottrina e la sua applicazione, fra gli istituti e gli scopi per cui furono creati, fra i provvedimenti e le conseguenze che ne derivano, io mi limiterò ad alcune considerazioni e ad alcuni raffronti d'indole generale sulla politica sociale del Regime, per poi scendere ad osservazioni di carattere pratico circa alcune lacune della nostra legislazione sul lavoro, che occorre colmare.

Il giudizio su la politica sociale ed economica di un regime non può prescindere dal rapporto fra i risultati reali raggiunti e le mete ideali cui si ispira la sua dottrina, come pure non può non tenere conto del tono di vita delle masse in relazione alla ricchezza nazionale.

Con questo metro, che ritengo il più idoneo, intendo fare un rapido esame comparativo fra i diversi regimi.

Comunismo: campo di applicazione pratica: la Russia. Principio politico economico cui si ispira: livellamento di tutti i redditi. Mezzi di cui dispone per l'incremento dei servizi: capitalismo di stato; risorse inesauribili — allo stato potenziale — del suolo e del sottosuolo.

Risultati: di fronte a una consorteria di funzionari e di militari, che godono di grandissimi privilegi e di una certa agiatezza, la massa dei lavoratori dei campi e delle officine vive in condizioni che nessun altro operaio in Europa si adatterebbe a subire.

Una voce. Sono dei coatti.

TRAPANI-LOMBARDO. Li fucilano tutti!

SERTOLI. I lavori più pesanti e più disagiati sovente sono sostenuti dalle donne e dai giovani. Nelle miniere, dove i mezzi di prevenzione sono primordiali, sono le donne ed i fanciulli che trasportano il materiale. Chi scrive questo è il socialista Legay, Segretario della Federazione Nazionale Francese dei lavoratori del sottosuolo; fonte quindi non sospetta. (*Commenti*). I contadini e gli operai dei paesi che come la Finlandia, parte della Polonia, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia facevano parte del vecchio Impero Russo, godono oggi di uno standard di vita notevolmente superiore a quello dei lavoratori dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, pur essendo partiti da una base comune. Queste constatazioni sono frutto di un'accurata inchiesta svolta dal giornalista americano Knicherebocker, e cioè di un democratico appartenente ad una grande democrazia.

Lo stakanovismo, e cioè la razionalizzazione del lavoro, e la conseguente retribuzione del lavoratore in ragione del rendimento; l'ammissione dell'istituto del risparmio; la concessione al contadino del diritto di proprietà delle scorte vive hanno inferto il colpo di grazia alle teorie comuniste. Sono gli stessi capi del bolscevismo che affermano essere oggi il regime russo un socialismo di stato e non il comunismo cui essi aspirano e tendono.

Concludendo: il problema di una equa distribuzione di beni, di servizi non è stato affatto risolto. Il problema di un maggior benessere collettivo non solo è insoluto, ma è peggiorato. La distanza fra il principio informatore e quindi la mèta da perseguire e la realtà in vent'anni di comunismo russo è notevolmente aumentata.

La liquidazione degli uomini che formavano la vecchia guardia di Lenin trova la sua spiegazione nel fallimento del sistema.

Democrazie liberali: massimo benessere collettivo e individuale raggiungibile attraverso il libero giuoco delle forze economiche. L'equilibrio fra le forze della produzione determinato da leggi naturali. Non possiamo affermare che i risultati siano soddisfacenti. In Cecoslovacchia vi sono 520,000 disoccupati. In Inghilterra 1 milione e 800,000. Negli Stati Uniti il fenomeno assume aspetti paurosi: 11 milioni di senza lavoro, secondo statistiche francesi. L'equa distribuzione del benessere in queste condizioni diventa un mito.

Se la crisi del sistema democratico liberale trova in questi dati di fatto la sua dimo-

strazione, la conferma dell'insufficienza e dell'incapacità del sistema a risolvere il problema della giustizia sociale la ravvisiamo negli stessi tentativi di intervento statale. che, in contrasto colla dottrina, si manifestano in alcune nazioni democratiche, come avviene negli Stati Uniti. Dove però appare manifesta l'inanità di tali sforzi, perchè solo un regime autoritario e totalitario può disciplinare l'economia e dare un carattere di equità alla distribuzione dei redditi. Il soffitto che doveva contenere le ore di lavoro, ed il pavimento che doveva sostenere i salari — è questa un'espressione di Roosvelt — sono crollati come impalcature sconnesse; perchè ad essi mancava l'elemento connettivo che è rappresentato dallo Stato forte e dalla solidarietà che nello Stato autoritario unisce fra loro le diverse categorie.

Regime corporativo: la più alta giustizia sociale, mèta costante del Fascismo, è rappresentata dall'accorciamento delle distanze fra i redditi massimi e i redditi minimi.

Posto questo principio, è evidente che la più profonda ingiustizia si manifesta quando i senza reddito, e cioè i disoccupati, diventano legione, moltitudine.

Oggi grazie alla sua organizzazione economica e politica, l'Italia è ben lontana dall'accusare il fenomeno nella misura in cui lo subiscono le nazioni democratiche, liberali.

Il passato pure testimonia non solo degli sforzi compiuti, ma dei risultati raggiunti dal Fascismo in questo settore, che rappresenta il banco di prova della politica sociale di ogni regime.

Basta considerare: che l'Italia fra le Nazioni a sviluppo industriale non era certo da annoverarsi fra quelle che vantavano una ricchezza nazionale maggiore; che in seguito alla crisi era cessata la corrente emigratoria che ogni anno si dipartiva dalle nostre terre, per comprendere come il problema dell'occupazione operaia e della ricerca dei mezzi per fronteggiare la situazione presentassero per il Regime delle difficoltà ben superiori a quelle che assillavano i Governi d'altri Paesi.

È il Regime Fascista quello che per primo inizia in grande stile la politica dei lavori pubblici per porre un argine alla disoccupazione.

Politica prima discussa, poi studiata — era fatale che le manifestazioni del nostro Regime venissero un tempo prima discusse e poi studiate all'estero — ed infine accettata e seguita da quasi tutte le Nazioni a economia industriale, e suggerita perfino dall'Ufficio internazionale del lavoro come strumento efficace per superare i periodi di con-

giuntura. Bonifica integrale, sistemazioni urbanistiche, rete stradale, valorizzazione dell'Impero sono tanti momenti della stessa azione.

Oltre tre miliardi rappresentano le rimesse dei nostri lavoratori dall'Africa Orientale.

A queste ingenti spese lo Stato fa fronte grazie alla fiducia che in esso ripongono i risparmiatori e attraverso quei provvedimenti più sociali che fiscali, cui ho fatto cenno precedentemente, come potrebbero essere quelli presi dal Governo Fascista nell'ottobre del 1936 e nell'ottobre del '37.

Così anche attraverso queste grandi operazioni finanziarie a sfondo sociale si realizza in Regime Fascista l'accorciamento delle distanze, e quindi si traduce in atto la più alta giustizia sociale. La quale presuppone un senso profondo di solidarietà nazionale, sconosciuto alle Nazioni cosiddette democratiche.

Ho premesso che mi sarei limitato a un rapido raffronto perchè da esso balzasse evidente la superiorità della politica sociale del Fascismo su quella d'altri regimi. Superiorità manifesta anche in tutta una legislazione di avanguardia, il cui valore morale e sociale trova il migliore e più lusinghiero riconoscimento nel fatto ch'essa sovente fa testo alle leggi sul lavoro di altri Paesi, anche di quelli che per ragioni di politica interna fingono d'ignorare la fonte cui hanno largamente attinto.

Di questo primato il Fascismo va giustamente orgoglioso perchè è proprio in esso che si traduce in atto l'affermazione mussoliniana della « Rivoluzione che continua ». La quale, come ha le sue esigenze all'interno, non può abdicare alla difesa della sua dignità all'estero. Non si può offendere la fierezza fascista e poi pretendere, come avrebbe voluto l'Ufficio internazionale del lavoro, che l'Italia Fascista continuasse a rimanervi in una condizione di inferiorità.

Onorevoli camerati, se le leggi che disciplinano il lavoro, o che interferiscono nel settore del lavoro sono costante oggetto della vigile attenzione del Ministero e delle Organizzazioni non solo per i riflessi sociali e politici che da esse derivano, ma anche perchè i continui sviluppi tecnici della vita lavorativa trovino una costante rispondenza sull'aggiornamento delle leggi stesse, questo avviene, io penso, non solo per un dovere di ufficio, ma perchè ciascuno nel suo settore sente il dovere di portare il proprio contributo alto o modesto, di dottrina o di espe-

rienza, al mantenimento di quel primato, del quale ogni fascista deve essere giustamente orgoglioso e geloso.

È per questa ragione ch'io mi permetto fare delle considerazioni, che sono frutto di osservazioni dirette, circa l'opportunità di aggiornare alcune disposizioni legislative sulla tutela del lavoro.

Igiene del lavoro. — Il Regio decreto 15 maggio 1919, convertito in legge il 17 aprile 1925, autorizza i Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura a compilare un regolamento generale o regolamenti speciali circa l'igiene del lavoro.

Il regolamento generale vedeva la luce il 14 aprile 1927 e entrava in vigore nel 1929.

Seguivano ancora nel '29 due decreti, uno che approvava l'elenco delle industrie che manipolano o producono materie tossiche, l'altro riguardante le camere di medicazione e le cassette di pronto soccorso. Nel testo unico sulle leggi sanitarie venivano incluse norme circa la difesa dei lavoratori contro la malaria, e la disciplina del lavoro in risaia.

Preesistevano al regolamento generale sull'igiene del lavoro le disposizioni vietanti l'impiego del fosforo bianco, e quelle che assicuravano il buon governo igienico dei cantieri delle grandi opere pubbliche.

Questo il complesso delle leggi che disciplinano l'igiene del lavoro, delle quali la data non è certo recente. Lo sviluppo della tecnica industriale in molti settori è talmente rapido che le condizioni di lavoro delle maestranze in breve tempo vengono profondamente modificate.

Le provvidenze che il Regime Fascista va prendendo nel campo del lavoro si susseguono con tale ritmo che un eventuale settore non adeguato agli altri determina una immediata disarmonia.

Mentre per volontà del Capo anche il problema della regolamentazione dei cottimi ha trovato la sua soluzione, che si ispira a due concetti: uno di equa retribuzione, e cioè al mantenimento di un rapporto fra il rendimento dell'operaio e la retribuzione; l'altro di tutela preventiva del lavoro, vale a dire alla necessità di un limite da porsi alla intensità del lavoro nell'interesse fisico del lavoratore — e anche in questo l'Italia Fascista riconferma il suo primato —, non possiamo non esaminare il quadro della tutela dell'igiene sul lavoro delle nostre maestranze per accertarci se tutti i lavoratori, in special modo quelli addetti alle industrie particolar-

mente nocive, disagiate e pericolose, trovino nelle attuali disposizioni legislative — e precisamente nei decreti cui ho accennato — la necessaria tutela. Con una legislazione sociale decisamente proiettata su un piano di avanguardia, non possiamo ammettere eventuali angoli morti.

Non ho la competenza — che solo un medico potrebbe avere —, nè ho potuto disporre di un vasto campo di osservazione che mi permettessero di rilevare la rispondenza o meno fra ciascuna disposizione che concerne l'igiene sul lavoro e le condizioni in cui si svolge l'attività delle maestranze nelle varie branche della produzione.

PRESIDENTE. Ci sono tanti medici! C'è anche il medico del lavoro. Dov'è l'onorevole Castellino? (*Si ride*).

SERTOLI. Tuttavia, anche se il mio raggio di osservazione è stato ristretto, ho ragione di ritenere che le considerazioni che andrò esponendo possono valere a dimostrare l'opportunità di un adeguamento di tali disposizioni alle esigenze odierne del lavoro.

L'industria chimica italiana, nata or sono pochi anni, ha avuto in poco tempo un notevolissimo sviluppo, ed oggi giustamente può andare fiera dei risultati raggiunti e nel campo dell'autarchia nazionale e in quello della bilancia commerciale coll'estero.

Sono circa 250.000 gli operai che in essa trovano occupazione.

Vista l'industria chimica sotto l'aspetto dell'igiene del lavoro, la nostra attenzione si ferma immediatamente sui pericoli che essa in molti casi può presentare per le emanazioni di gas tossici.

Se disponessimo di studi e di statistiche mediche, i risultati forse sarebbero più convincenti di ogni considerazione.

Comunque, in mancanza di questi, noi sappiamo che esistono disposizioni che pongono divieti o limitazioni al sorgere di alcune industrie chimiche presso l'abitato; appunto per i pericoli che esse rappresentano per le persone; che in alcuni reparti l'orario di lavoro delle maestranze deve limitarsi a poche ore; che presso certe industrie chimiche la mano d'opera, come comprovano gli accertamenti degli Uffici di collocamento, in un anno si sostituisce nella misura del 30 per cento; e che infine si è riscontrato in moltissimi casi un progressivo indebolimento generale ed un precoce invecchiamento delle persone addette a determinate lavorazioni chimiche.

Astraggo dalle disposizioni che disciplinano il lavoro delle donne e dei fanciulli e vengo al Regolamento d'igiene sul lavoro.

Esso oltre a dettare norme sul modo in cui devono essere custodite le materie tossiche quando non sono oggetto di lavorazione, stabilisce che «l'esercente, quando vengono adoperate materie asfissianti, tossiche o infettanti, o specificatamente nocive alla salute, è obbligato ad avvertire preventivamente il lavoratore, nonchè ad indicargli i modi di prevenire i danni ed a fornirgli i mezzi di prevenzione adatti».

La dizione che potrebbe sembrare esaurientemente comprensiva, è invece troppo generica e quindi sovente inefficace.

Mentre il regolamento scende in una casistica abbastanza dettagliata per quanto riguarda l'ambiente dove si svolge il lavoro e quindi detta norme per l'illuminazione, la temperatura, l'umidità, la cubatura dei locali e la pulizia, rimane sul generico quando si tratta di indicare i mezzi e le modalità di prevenzione contro i danni che possono derivare dalle caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali in lavorazione.

Quando si consideri che per la prevenzione degli infortuni, rigide norme disciplinano in generale la materia ed un costante controllo impedisce le inosservanze, appare evidente la lacuna che attualmente esiste nel settore sottoposto al nostro esame, sia nel campo della disciplina della prevenzione, sia in quello repressivo da parte di appositi organi. Poichè l'ispettore medico — attualmente, se non erro, nove in tutta Italia — non è in grado di sorvegliare proficuamente tutti gli stabilimenti e di compiere le indagini scientifiche atte a provare l'eventuale danno che deriva alla salute delle maestranze da alcune lavorazioni; e quand'anche lo fosse non dispone di norme specifiche e tassative sulle quali basare le sue prescrizioni.

Esiste, è vero, il medico di fabbrica, ma la posizione di quest'ultimo, sovente medico delle Mutue e di Istituti assicuratori, non è certo la più idonea per sostituire l'opera dell'ispettore medico.

Può sorgere la preoccupazione che norme precise e tassative atte a tutelare la salute delle maestranze chimiche possano intralciare gli esperimenti, e le innovazioni che vengono portate ai processi produttivi nell'interesse dell'incremento qualitativo e quantitativo della produzione. A parte il fatto che in molti settori l'organizzazione del lavoro e della produzione hanno ormai un carattere costante; gli inconvenienti che si presentassero potranno essere senza eccessiva difficoltà superati, così come furono superati quelli relativi alla regolamentazione del cot-

timo, che avevano destato uguali preoccupazioni in un diverso settore.

Io mi auguro quindi che la formulazione di regolamenti speciali per la tutela dei lavoratori addetti ad alcune industrie chimiche possa essere oggetto di sollecito studio da parte del Ministero delle corporazioni, che con tanto amore segue e disciplina le vicende del lavoro.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. Questo è un argomento che va bene per le Corporazioni e le rappresentanze sindacali devono istruirlo e proporlo all'esame corporativo. Il problema delle malattie professionali è interessantissimo dato lo sviluppo dell'industria moderna.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, se parlate adesso, domani che cosa ci racconterete? (*Si ride*).

SERTOLI. Posso assicurare che presso la Corporazione della chimica c'è già una proposta in merito.

PRESIDENTE. Domandate all'onorevole Angelini quante proposte ha pronte lui! (*Si ride*).

SERTOLI. Un altro settore merita la nostra attenzione; e precisamente quello della permanenza e dell'alloggiamento degli operai edili presso i cantieri idroelettrici. L'indirizzo autarchico impresso all'economia nazionale segna la ripresa dei grandi impianti idroelettrici. Sono sovente migliaia di operai provenienti dalle più lontane provincie, agglomerati presso un cantiere.

Il Fascismo ha disciplinato con norme esemplari la materia dell'emigrazione interna e dell'assistenza ai lavoratori che si trasferiscono lontani dalla loro abituale residenza. Alle disposizioni legislative concernenti le maestranze addette alla monda del riso, agli accordi fra le diverse organizzazioni per i mietitori e per gli addetti alla raccolta delle olive, ai contratti collettivi si è aggiunta l'opera vigile ed efficacissima del Partito, tanto che la risaia, un giorno fonte inesauribile di argomenti per la letteratura sensazionale e demagogica, oggi è la mèta preferita di una moltitudine festante di lavoratori.

Per gli edili addetti agli impianti idroelettrici, e sono oggi decine di migliaia, vigono le norme del Regolamento generale sull'igiene del lavoro. Sono esse adeguate alle esigenze dei lavoratori?

Non credo. Per il buon governo igienico dei cantieri delle grandi opere pubbliche esiste una legge del 1913, che detta norme meglio atte a tutelare la salute degli operai di quelle del Regolamento citato.

Non vedo perchè le stesse disposizioni non possano essere estese ai cantieri idroelettrici.

Ma dove il Regolamento generale di igiene sul lavoro si dimostra insufficiente è soprattutto nella norma che stabilisce che i baraccamenti sono obbligatori solo quando i lavori si svolgono lontani dall'abitato. Non si è pensato nel formulare il regolamento che gli abitati di montagna, dove in generale si svolgono lavori idroelettrici, non presentino la possibilità di ospitare in modo adeguato e sufficientemente igienico le masse di operai che vi affluiscono; e che quindi in moltissimi casi gli inconvenienti cui il Regolamento intendeva ovviare si sarebbero verificati su larga scala. Forse a questa ultima lacuna potrà essere posto rimedio con una semplice norma integrativa del Regolamento generale, da emanarsi dal Ministero delle corporazioni.

Prevenzione degli infortuni. — Leggi e disposizioni molto severe disciplinano la materia: dal Regolamento generale del 1899, ai regolamenti speciali sulle miniere e sulle cave, dalle disposizioni riguardanti le industrie che trattano materie esplosive, a quelle concernenti le costruzioni.

Anche qui tuttavia ho avuto occasione di notare alcune lacune, nè può essere diversamente quando si consideri l'anno in cui tali norme furono emanate; lacune che riassumo brevemente:

È risaputo, sempre a proposito di impianti idroelettrici, che vengono eseguite imponenti opere nel sottosuolo, costituite da sviluppi notevolissimi di gallerie o canali sotterranei per portare le acque nelle condotte forzate; le stesse condotte forzate alcune volte vengono costruite in galleria; i pericoli che presenta per i minatori e i lavoratori in genere la galleria a scopo idroelettrico sovente non sono minori di quelli caratteristici delle miniere.

In quasi tutte le grandi centrali idroelettriche, onore e vanto della tecnica e del lavoro italiano, delle lapidi ricordano i nomi dei caduti sul lavoro.

Penso sia opportuno estendere per analogia ai lavori tutti che si eseguono in gallerie sotterranee le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni delle miniere e delle cave, pur lasciando che il controllo venga effettuato dagli ispettori corporativi, invece che dal Corpo Reale delle miniere che in questo momento ha altri compiti pure importantissimi da svolgere.

Se infine si vorrà varare il regolamento per la disciplina del lavoro nei cassoni per le

fondazioni pneumatiche che ritengo sia da tempo allo studio; se con norme ispirate a criteri razionali e scientifici si vorrà regolamentare l'uso e l'obbligatorietà della maschera per la prevenzione della silicosi nei lavori sotterranei e di scavo; se disposizioni precise disciplineranno l'illuminazione dei lavori nel sottosuolo, dove sovente il pericolo è in agguato sotto la forma della cartuccia inesplosa e non avvistata; se ancora nell'infortunistica si vorrà effettuare e tenere aggiornata una precisa statistica delle casualità degli infortuni; se a questi suggerimenti ed a altri ancora che eventualmente venissero avanzati dalle diverse organizzazioni si darà veste di norme legislative attraverso il nuovo regolamento generale sulla prevenzione degli infortuni, in base all'articolo 73 della legge 17 agosto 1935, io ritengo che la vivida luce della nostra legislazione sul lavoro avrà così illuminato anche quelle piccole zone che sino ad oggi sono rimaste in ombra.

Un'ultima considerazione.

Nel campo dell'igiene e della tutela fisica del lavoro può essere svolta un'opera di prevenzione, ed un'azione repressiva.

La prima è più consona allo spirito del Fascismo, che pone tutte le sue cure per salvaguardare l'integrità fisica della razza.

Per compiere quest'opera occorrono, in misura adeguata, gli strumenti.

Se per l'osservanza delle disposizioni, che con termine comprensivo chiameremo tecniche, contenute nella legislazione del lavoro, agli ispettori corporativi si aggiungono le organizzazioni interessate tanto dei lavoratori che dei datori di lavoro, e quindi l'azione di controllo si dimostra in linea generale sufficiente; per quanto riguarda invece l'igiene del lavoro, per la difesa della quale occorrono persone dotate di particolare preparazione scientifica, e cioè dei medici, io penso che l'attuale attrezzatura, non sia adeguata né in armonia con tutti gli altri servizi dipendenti dal Ministero.

Un tempo quando in Europa attraverso la macchina si affermò l'industria con tutti i suoi benefici e con tutti i suoi mali — questi inferiori ai primi — sorse una letteratura a sfondo sociale e umanitario che richiamava l'attenzione delle classi colte e dirigenti sulle miserie e sui dolori del lavoro manuale di quell'epoca.

Emilio Zola con *Germinal* additava alla Francia la vita triste dei minatori del Nord.

Elisabetta Barret Browning colle sue accorate poesie rialzava la sorte dei miseri fanciulli che lavoravano nelle miniere inglesi.

Thomas Hood sorgeva in difesa delle lavoratrici d'ago di Londra.

A questa attività letteraria di artisti di grande cuore e di squisita sensibilità succedette in un secondo tempo la letteratura demagogica a fine sovversivo, che mirava non a lenire indirettamente ma ad acuire e ad esasperare il dolore.

Il Fascismo ne ha fatto giustizia, perchè esso ritiene che ogni fatto umano ed ogni fenomeno sociale debba essere studiato e prospettato nei suoi termini realistici, che soli possono valere come elementi di giudizio e di decisione.

Ecco perchè io ritengo che il corpo degli ispettori medici debba essere convenientemente aumentato, e dotato di un centro di studi modernamente attrezzato; e ancora, che i rapporti fra l'Ispettorato medico e le Università per quanto riguarda la medicina del lavoro, siano regolati da convenzioni che permettano agli ispettori di usufruire, a seconda delle necessità contingenti, del concorso scientifico delle Facoltà di medicina per le opportune indagini e ricerche scientifiche.

Così, attraverso l'aumentato numero degli ispettori medici, potrà istituirsi anche un costante contatto fra Ministero e Mutue Malattie degli operai, un rapporto continuo tra profilassi e cura.

Una voce. Vi sono troppe Mutue.

SERTOLI. Così il Ministero potrà in ogni momento disporre di tutti gli elementi che gli permettono di intervenire a ragione veduta per la più strenua difesa della salute delle masse operaie.

Così il lavoratore sentirà che per volere del Capo, dalla nascita fino alla vecchiaia, attraverso gli Istituti creati o perfezionati dal Regime, dall'Opera Maternità ed Infanzia fino alla Assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, nessuna soluzione di continuità interrompe l'assistenza che il Regime gli assicura, non come forma di carità, ma come espressione alta e nobilissima di solidarietà nazionale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il camerata onorevole Cianetti. (*Applausi*). Ne ha facoltà.

CIANETTI. Onorevoli Camerati, il bilancio del Ministero delle corporazioni, discusso alla Camera in un'epoca di particolare fervore corporativo, offrirebbe materia e possibilità per un discorso critico e laudativo che non sarebbe affatto in contrasto con lo stile fascista e con il rinnovato stile di questo Istituto.

Nella dottrina e nell'azione il corporativismo fascista appassiona uomini, categorie ed istituti, ed è giusto che sia così.

Questo grandioso esperimento mussoliniano è oggi una realtà indiscussa, dopo sedici anni di fede e di azione. E poichè l'esperimento non si è attuato in *corpore vili*, ma ha investito le responsabilità dei privati interessi e degli interessi generali della collettività nazionale, dobbiamo salutare con gioia la particolare sensibilità del Paese per tutti quei problemi dello spirito e della materia che solo per volontà di Mussolini sono stati affrontati, risolti, o comunque in via di risoluzione.

All'esposizione ampia dei valorosi relatori, che anche quest'anno, in rapida sintesi, hanno illustrato l'attività svolta dal Ministero delle Corporazioni e dalle Associazioni professionali, ci sarebbero tante cose da aggiungere, perchè non tutte le attività possono essere tradotte in cifre statistiche, e non tutte le realizzazioni concrete possono essere illustrate in una relazione della Giunta del bilancio.

Nelle direttive e nei richiami del Capo, nella vita di tutti i giorni, nel gradualismo intelligente del Fascismo, nella evidenza dei fatti destinati ad aprire gli occhi ai pochi ciechi superstiti, tutto indistintamente il popolo italiano è stato, è e sarà sempre di più invogliato ad essere partecipe responsabile dello sforzo che l'Italia Fascista compie per creare un nuovo ordine sociale e per orientare gli altri popoli verso la nostra concezione del mondo e della vita.

Nessuna insofferenza per le critiche, quando sono giuste e costruttive, e soprattutto quando vengono mosse da chi è investito di responsabilità o da chi ha interessi politici, morali e materiali da tutelare.

E poichè oggi mi sono proposto il compito di rispondere ad alcune critiche che in questi ultimi tempi sono andate accentuandosi e che hanno certamente avuto grande ripercussione nel Paese, dirò subito che nè io nè i Camerati che hanno responsabilità analoghe alla mia, ci sentiamo affatto turbati per la severità con la quale in alcuni settori e in varie circostanze si è voluto giudicare l'azione sanitaria delle Casse mutue malattia.

I dirigenti sindacali in genere, e quelli dei lavoratori in particolare, che sono in ogni ora del giorno a contatto con vaste masse di popolo, che ne ascoltano i bisogni, le aspirazioni, le critiche, che devono affrontare ostacoli non sempre facilmente superabili, che hanno tutti i giorni il dubbio di non avere fatto abbastanza, perchè quando

dei bisogni sono stati soddisfatti, altri spuntano all'orizzonte, se qualche volta si sentono criticati perchè hanno fatto troppo ed hanno l'intenzione di fare troppo, non si sentono affatto amareggiati e tanto meno offesi.

Ma è proprio vero che si sia fatto troppo?

Uno dei giornali della capitale ha criticato il troppo zelo delle Casse mutue malattia e si compiace che questo zelo sia stato stroncato.

E dire che noi avevamo la sensazione di essere soltanto agli inizi dell'attività di questi istituti, creati per volontà del Duce e per precisa indicazione della Carta del lavoro!

E dire che noi ci saremmo aspettati ben altri riconoscimenti per l'importante, costruttiva e proficua azione che le Casse mutue svolgono per l'assistenza sanitaria e per la difesa dell'integrità fisica della razza!

Prendendo spunto da un recente convegno sanitario tenutosi a Venezia, dove la Federazione delle Mutue malattia dell'industria ha convocato i propri capi dei servizi medici per studiare i problemi tecnici ed organizzativi dei servizi, si sono fatte delle affermazioni contro l'istituzione di nuovi organismi sanitari, poichè l'attrezzatura sanitaria attualmente esistente in Italia sarebbe più che sufficiente ai bisogni di tutti i cittadini e di tutti gli Istituti.

È stato detto e scritto che non dovrebbe essere consentito alle istituzioni mutualistiche di creare nuovi organismi sanitari che siano una ripetizione ed una concorrenza a quelli già esistenti in dipendenza dello Stato e degli Enti locali. Ed è qui l'equivoco. Chi ha mai parlato nel convegno di Venezia o negli altri consessi di prendere delle iniziative che porterebbero a fare dei doppioni e la concorrenza allo Stato e ai comuni?

Chi si è mai sognato di dire che le Casse mutue malattia prenderanno l'iniziativa di costruire ospedali, sanatori ed altre cose simili? Si è portato per esempio l'ospedale degli edili di Milano, ma si ignora la circostanza che quell'ospedale è stato ereditato dalle Casse mutue malattia, che ha una modesta assistenza e non interessa soltanto gli edili, ma tutti indistintamente gli operai dell'industria.

Un giornale romano si è scandalizzato che l'assistenza delle Mutue assuma un carattere di prestazione sanitaria diretta, e che la Federazione delle Mutue dell'industria possa organizzare un'attrezzatura ambulatoriale in tutte le provincie. Evidentemente, chi ha scritto, ignora che cosa siano le Casse mutue, perchè sono state istituite, quali debbono essere

le loro funzioni, quali sono gli scopi che si prefiggono di raggiungere.

Si confonde l'assistenza mutualistica con le varie assicurazioni di altro genere, che hanno altri scopi ed altre finalità. Se le Casse mutue sono state istituite per assistere i lavoratori in caso di malattia, è evidente che l'assistenza debba avere due precisi scopi: 1º) garantire al lavoratore un minimo di entrata che possa compensarlo della perdita del salario; 2º) assisterlo con prestazioni dirette, siano esse mediche, farmaceutiche, ospedaliere e convalescenziarie. La salute del lavoratore, inteso questo come unità produttiva, è troppo preziosa nel quadro politico ed economico dello Stato corporativo, perchè soltanto all'operaio debba essere lasciata l'iniziativa del mantenimento di essa. (*Applausi*).

Attraverso le prestazioni dirette si garantisce al lavoratore la totale assistenza sanitaria e ci si preoccupa quindi del mantenimento e del ricupero della sua salute più di quanto non si faccia col sistema delle prestazioni in equivalente pecuniario, poichè talvolta impellenti necessità famigliari spingono il mutuato ad utilizzare in ben altra maniera tale equivalente, e ciò a tutto discapito della sua salute e quindi della sua capacità lavorativa.

Se le Mutue dovessero essere dei semplici uffici burocratici nei quali gli operai sono materia prima per dei cartellini anagrafici che permettano di registrare le entrate dei contributi e le uscite dei sussidi, le Mutue stesse perderebbero la loro funzione politico-sociale, che è quella di contribuire, nel quadro delle leggi dello Stato, della politica sociale del Regime e sotto la tutela, la vigilanza, l'indirizzo della Direzione generale di sanità, a fare tutti gli sforzi per aumentare l'efficienza dell'azione in difesa della integrità fisica della razza.

Ho parlato di prestazioni dirette mediche, farmaceutiche, ospedaliere e convalescenziarie.

Tutti sanno che soltanto le prestazioni mediche e farmaceutiche vengono date direttamente dalle Casse mutue malattia. Per quelle ospedaliere e convalescenziarie, poichè la Federazione delle Casse Mutue dell'industria non ha mai pensato di costruire ospedali e convalescenziari, le Casse mutue tendono a stipulare convenzioni con gli enti locali allo scopo di garantire ai mutuati anche queste forme di prestazione.

Non si tratta, quindi, di concorrenza o di doppioni, ma di integrazione all'assistenza

sanitaria attraverso la estensione delle cure preventive.

È stato scritto che le Casse mutue non devono creare dei compartimenti-stagno, e non devono riservare l'assistenza a determinate categorie di cittadini, ma devono estenderla a tutta la popolazione. Si dimentica che le Casse mutue, nate dal contratto collettivo di lavoro ed operanti con il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori di determinati rami di attività produttiva, non possono certamente, in un primo momento, estendere l'assistenza ad altre categorie di cittadini che non rientrano nella tutela di quel determinato contratto collettivo.

Aggiungo subito che la tendenza delle Mutue è quella di estendere l'assistenza sanitaria ai componenti le famiglie dei lavoratori, tanto è vero che in tre provincie italiane, Milano, Torino e Cremona, a titolo di esperimento questa estensione è già in atto. (*Approvazioni*).

Ma per risolvere totalitariamente questo problema occorre affrontare il problema dei contributi, perchè, se gli italiani lo ignorano, è bene sappiano che le Casse mutue esistenti in Italia assicurano una assistenza notevole ai lavoratori con dei contributi che sono tra i più bassi di quelli esistenti negli altri Paesi.

Sono soltanto pochi anni che le Mutue funzionano in Italia, e sarebbe estremamente pericoloso prendere delle iniziative che potrebbero comprometterne l'esistenza; ma se anche la prudenza ci deve guidare in ogni nostra azione, dobbiamo riconoscere che in cinque anni l'assistenza è aumentata enormemente; a titolo di esempio, cito il caso di Milano, dove il numero delle prestazioni ambulatoriali specialistiche è passato da 6.974 nel gennaio 1936, a 42.121 nel luglio 1937; parlo di prestazioni ambulatoriali e non di degenze ospedaliere. E chi avrebbe dato queste prestazioni ambulatoriali se non ci fossero state le Casse mutue malattia?

Molto probabilmente, anzi certamente, nessuno, perchè solo da quando sono stati istituiti gli ambulatori mutualistici noi abbiamo visto vaste masse di lavoratori chiedere l'assistenza oculistica, odontoiatrica, ecc.

Gli ambulatori non si limitano alla cura di malattie in atto, ma svolgono quell'azione preventiva che è sempre stata da tutti auspicata e da nessuno realizzata. Facendo questo si è risposto semplicemente ad un dovere preciso della Carta del lavoro, che affida ad appositi istituti (Casse mutue, Istituti di previdenza sociale, Istituto infortuni) una

azione di tutela dalla quale non si può cercare di esimersi.

Si è detto che sono stati istituiti troppi ambulatori e si è gettato l'allarme perchè altri se ne istituiranno. Confesso che è in programma l'istituzione di altri 200 ambulatori, specialmente nelle provincie dell'Italia Meridionale (*Approvazioni*).

Come si potrebbe condannare questa iniziativa quando si conosce l'attuale consistenza dei servizi sanitari in Italia? Dire che in Italia vi sono troppi ospedali o troppi ambulatori è inesatto (*Applausi*), perchè basta conoscere la consistenza medica ed igienica di questi istituti e le norme, ormai universalmente accettate sul minimo indispensabile per garantire la tutela sanitaria di un Paese, per convincersi dell'errore di quanto viene affermato.

Vediamo come si presenta la situazione attuale ed incominciamo ad esaminare la disponibilità di medici. Si dice spesso in Italia che vi è pleora di medici; si è detto anche che la crisi della professione medica è acuita dal funzionamento delle Casse mutue malattia. Io ricordo che un Camerata, nella seduta di una corporazione, suonò un campanello di allarme con questa affermazione: « Pensate che tra qualche tempo ben 8 milioni di lavoratori saranno iscritti alle Casse mutue e quindi sottratti ai medici liberi professionisti ».

Io non posso credere che quel Camerata, in quel momento, pensasse che gli 8 milioni di lavoratori iscritti alle Casse mutue sarebbero stati curati dagli avvocati o dagli ingegneri. Caso mai saranno 8 milioni di cittadini che prima non si curavano, o si curavano male ed il più delle volte non pagavano il medico, che oggi si cureranno bene, acquisteranno medicinali che prima non acquistavano che in parte, e garantiranno, attraverso le Mutue, il pagamento dei medici.

Circa la presunta pleora dei medici....

SANSANELLI. Basterà che i medici siano medici soltanto delle Mutue!

CIANETTI. è bene, prima di esprimere un giudizio, lasciar parlare le cifre. Al primo gennaio del 1936....

SANSANELLI. Occorre la disciplina dell'intervento professionale!

Una voce. C'è la libera scelta.

SANSANELLI. Il medico delle Mutue che fa il libero professionista è un assurdo. L'impiego è la negazione della libera professione.

Una voce. È naturale che sia così.

PRESIDENTE. Facciano silenzio; altrimenti si ammaleranno se si riscaldano tanto (*Si ride*).

CIANETTI. Al primo gennaio del 1936, dicevo, erano censiti nel Regno 36.411 medici: di questi, una buona parte è impiegata in compiti burocratici-scientifici, e non conta agli effetti della libera concorrenza.

È evidente quindi come si possa parlare all'incirca di un medico per oltre 1500 abitanti. Non vi è nulla di eccessivo, ma quello che balza subito agli occhi è la cattiva distribuzione di questi medici che si affollano nei capoluoghi di provincia come Roma, Milano, Napoli, Padova, ecc., ove rimangono abbarbicati dopo la laurea, mentre scarseggiano particolarmente gli specializzati in altre zone d'Italia. Vi cito un esempio di questi giorni: Voi sapete che Matera è una delle provincie a natalità più elevata, ma non sapete certamente che purtroppo quella provincia occupa un posto avanzato nella mortalità infantile. Non credo che si possa pensare che le Casse mutue malattia abbiano sbagliato decidendo di istituire un ambulatorio per le cure ai bambini dei lavoratori, ambulatorio da istituirsi naturalmente con tutto il crisma di legge, con l'approvazione del prefetto, del medico provinciale, con le direttive della Direzione generale di sanità.

Una sola difficoltà sorge, ed è che in tutta quella zona non si è riusciti a trovare un pediatra.

Si potrebbe pensare che la deficienza di medici si verifichi specialmente nelle provincie meridionali, ma ciò non è vero, come è reso evidente da queste cifre:

Piemonte . . .	un medico per	1210 abitanti
Liguria . . .	»	830 »
Lombardia . .	»	1210 »
Venezia Triden-		
tina	»	1280 »
Veneto	»	1850 »
Venezia Giulia		
e Zara	»	1310 »
Emilia	»	1190 »
Toscana	»	1220 »
Marche	»	1510 »
Umbria	»	1620 »
Lazio	»	870 »
Abruzzi e Mo-		
lise	»	1390 »
Campania . . .	»	670 »
Puglie	»	1370 »
Lucania	»	1370 »
Calabria	»	1250 »
Sicilia	»	1290 »
Sardegna . . .	»	1270 »

Abbiamo quindi una presenza massima in Campania (un medico ogni 670 abitanti) ed una minima nel Veneto (un medico ogni 1850 abitanti). Ma, per la verità, le deficienze regionali non sono eccessive. La differente distribuzione si riscontra, invece, nell'interno delle singole provincie e soprattutto nei confronti degli specialisti.

Da una indagine eseguita, per 47 provincie dell'Italia settentrionale e meridionale, risulta che su 466 comuni di tali provincie, ben 2184 comuni si trovano con un solo medico, e 220 comuni senza medico stabile. Ciò significa che la maggior parte dei professionisti si addensa nei centri principali, trascurando i minori.

Si potrebbe osservare che molti piccoli centri non offrono al medico, o meglio a più di un medico, un reddito sufficiente (*Interruzioni*), ma ciò può essere smentito dal fatto.... (*Interruzioni*).

Se mi ascoltate imparerete qualche cosa.

PRESIDENTE. Impariamo tutti a questo mondo! (*Si ride*).

CIANETTIciò può essere smentito dal fatto che le amministrazioni delle Mutue, attualmente, con dati di fatto, liquidano mensilmente all'unico medico di alcuni comuni delle somme la cui consistenza potrebbe essere comodamente spartita fra due o più medici.

Che dire degli specialisti? Esaminate le situazioni di Frosinone, Grosseto, Littoria, Sondrio e Matera, e vedrete che alcune specializzazioni non sono stabilmente ripartite. In quelle provincie trionfa il cosiddetto medico che viene da fuori, che arriva una volta alla settimana e sul quale molti di voi, specialmente chi abita nei piccoli centri, potreste parlare. (*Approvazioni*).

È possibile che la popolazione di una provincia non sia sufficiente a garantire il reddito di uno specialista, o siamo in errore se pensiamo che per risolvere questo problema si dovrà contare proprio, e specialmente, sull'azione delle Mutue malattia, per mezzo delle quali si renderà più frequente e più redditizia l'azione sanitaria in tutte le sue principali specializzazioni, anche nelle provincie di più scarse risorse economiche e spesso a più alta morbilità?

Naturalmente qualora la presenza dei medici, di cui è avvertita la necessità, non sia assicurata in forma spontanea, qualora cioè la previsione di un certo profitto non sia elemento sufficiente di attrazione, bisognerà che le Mutue e gli altri Enti studino il modo di offrire delle garanzie minime pur di ottenere la sicura e permanente collaborazione

dei professionisti, la cui opera è condizione prima per migliorare le condizioni igieniche e sanitarie di alcune provincie.

Considerazioni analoghe, anzi più accentuate si potrebbero fare a proposito delle levatrici.

Esaminiamo ora l'attrezzatura ambulatoriale.

Sino a qualche anno addietro tale attrezzatura era assai deficiente; poi molti Enti hanno aperto ambulatori e poliambulatori, e questo lodevole fervore di iniziativa non tende a cessare, nè, secondo il mio modesto avviso, deve cessare.

ANGELINI. Littoria è senza ospedale!

CIANETTI. Se dagli ambulatori passiamo agli ospedali, rileviamo che nel 1936 il numero degli ospedali dipendenti da enti pubblici, esclusi quelli militari, i manicomi ed i ricoveri per i cronici, ammontava a 1.474 con un totale di 153.577 posti-letto, così ripartiti per regioni:

REGIONI	Numero ospedali	Numero letti	Per 1000 abitanti
Piemonte	218	18.308	5,2
Liguria	67	9.442	6,4
Lombardia	201	26.552	4,7
Venezia Trid.	32	3.056	4,6
Veneto	104	20.281	4,8
Venezia Giulia	26	5.577	5,6
Emilia	118	14.146	4,3
Toscana	107	15.287	5,2
Marche	121	4.346	3,5
Umbria	30	1.933	2,7
Lazio	104	11.208	4,4
Abruzzi e Molise	27	2.161	1,4
Campania	61	5.062	1,4
Puglie	76	4.398	1,7
Lucania	9	304	0,6
Calabria	23	1.233	0,7
Sicilia	132	8.757	2,2
Sardegna	18	1.526	1,5
REGNO	1.474	153.577	3,6

Secondo tecnici competenti, il numero dei posti-letto necessario sarebbe di 5-10 per mille abitanti nei centri urbani, e 2-5 per mille abitanti nelle zone rurali.

Anche prendendo per base questa ultima cifra, è necessario di riconoscere come ben sei regioni abbiano ancora una attrezzatura inferiore al fabbisogno minimo, e come quindi utile e urgente si presenti quel piano di sviluppo e di riordinamento che anche in questo settore il Regime sta predisponendo e gradualmente attuando.

Non ritengo che vi sia molto da aggiungere, dopo l'esame così sommariamente effettuato: bisogna migliorare l'attrezzatura sanitaria esistente in alcune provincie. Per far ciò occorre che le pubbliche amministrazioni, gli enti di assistenza e di previdenza, ciascuno per il proprio ramo, ma sempre in pieno accordo e in reciproca colleganza, dedichino una particolare cura e mezzi ordinari e straordinari a questa opera, che sarebbe uno dei più chiari esempi di solidarietà nazionale.

Stando così le cose, a me pare che non si possa dire che la modesta ma pur importante azione finora svolta dalle Casse mutue malattia possa turbare l'attuale attrezzatura sanitaria, mentre più che di concorrenze e di doppioni si dovrebbe parlare di integrazioni; e se le Mutue garantiscono l'assistenza totale ai lavoratori, non appare chiaro che gli enti locali potrebbero avere maggiori garanzie e maggiore tranquillità, qualora si sentissero invogliati ad ampliare gli attuali organismi ospedalieri?

Se, torno a ripeterlo, non è nel programma delle Casse Mutue la costruzione di ospedali, è evidente che gli istituti mutualistici sono pronti a fare quello che d'altronde stanno già facendo (*Interruzioni*), e cioè delle convenzioni con gli ospedali per l'assistenza ai propri iscritti.

Desidero ora dissipare un altro allarme.

Si è detto: ma non avremo una sovrastruttura sanitaria, quando tutte le Mutue dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, avranno istituito ambulatori per conto proprio?

Non si verificherà il caso che in alcuni centri vi saranno troppi ambulatori e in altri centri non ve ne saranno affatto?

Tranquillizzerò chi ha queste preoccupazioni, perchè tra gli enti mutualistici delle diverse organizzazioni sindacali esiste una intesa ed un coordinamento allo scopo di risolvere in maniera unitaria l'assistenza sanitaria.

Finora gli ambulatori, tranne qualche eccezione, sono stati prevalentemente istituiti dalla Federazione delle Casse mutue della industria, ma è evidente che nè l'industria nè l'agricoltura faranno dei doppioni, ma attraverso un coordinamento tecnico sanitario si integreranno a vicenda.

Richiamo la vostra attenzione sul fatto che attraverso le funzioni di gestioni, che sempre più si vanno affidando alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue, si garantirà uno spostamento di mezzi da provincia a provincia, da regione a regione e soprattutto da nord a sud per operare quella giustizia distributiva che è uno dei tanti elementi fondamentali per rispondere al comandamento del Duce di accorciare le distanze. (*Applausi*).

E che cosa è tutto questo, se non uno sganciamento dalla carità e dalla filantropia per passare all'assistenza e soprattutto alla solidarietà nazionale?

Noi non ci siamo innamorati soltanto della bellezza della definizione, ma riteniamo di avere dato il nostro apporto di volontà per ubbidire agli ordini di Mussolini.

È il caso proprio di parlare di obbedienza, perchè le Mutue scaturiscono dall'ordinamento sindacale corporativo come l'espressione volontaristica delle categorie che si organizzano per affrontare i rischi ed i bisogni delle malattie e per assicurare ai singoli lavoratori, o ai loro familiari, quell'assistenza medico-farmaceutica ritenuta rispondente alle proprie esigenze individuali e professionali.

Se oggi si opera su di un piano limitato, quando le condizioni del Paese lo permetteranno, la prudenza di oggi potrà anche diminuire; ma oggi come oggi non va dimenticato che l'azione mutualistica si basa sul contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori, e perciò è necessariamente limitata dalla possibilità della nostra economia in genere e dei salari in particolare, sui quali non si potrebbero far gravare le forti imposizioni necessarie per spostarla da questo piano limitato e prudente.

Si tenga presente che in altre nazioni le Mutue Malattie hanno anche il contributo dello Stato.

Le Mutue dell'Industria incassano normalmente circa 150 milioni all'anno; di questi il 50 per cento circa viene erogato in indennità di malattie e il 30 per cento viene speso per l'assistenza sanitaria.

Negli anni prossimi le somme destinate all'assistenza sanitaria tenderanno ad aumentare, anche perchè i bisogni sono sempre più vasti, specialmente per l'assistenza farma-

ceutica, e perchè ci proponiamo di migliorare gli accordi stipulati fra le Casse Mutue e il Sindacato Nazionale dei Medici.

A proposito dei medici, ritengo opportuno dire che molta parte degli stati d'animo esistenti attualmente nei confronti delle Mutue, sono originati dalle polemiche non sempre serene, svoltesi nelle discussioni delle convenzioni, nelle assemblee e sulle pagine dei giornali e delle riviste.

Questa categoria di professionisti, che noi consideriamo il perno dell'attività mutualistica, ha indubbiamente degli interessi da far valere, ma non posso non dire che ritengo ingiustificati tutti gli allarmi, specialmente da quando è stata stipulata una convenzione per la facoltà di scelta del medico.

Nelle Mutue esistenti prima del Fascismo o in quelle istituite nei primi tempi, l'azione sanitaria era svolta come azione secondaria, e, tranne rare eccezioni, aveva carattere quasi esclusivamente fiscale.

Scopo principale delle Mutue rimaneva la corresponsione delle indennità.

La Federazione delle Mutue dell'Industria, fin dai primi giorni del suo funzionamento, ha invertito questi concetti, stabilendo che l'azione sanitaria divenisse l'azione principale delle Mutue.

Furono stabiliti rapporti di collaborazione con il Sindacato dei medici e farmacisti, il Segretario del Sindacato nazionale dei medici fu chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Federazione, ed i Segretari dei Sindacati provinciali dei medici furono chiamati a far parte dei Comitati degli Uffici provinciali.

Successivamente, dopo l'introduzione del sistema della libera scelta.... (*Interruzione del deputato Mezzetti*).

PRESIDENTE. Camerata Mezzetti, se volete dire qualche cosa, posso iscrivermi a parlare.

CIANETTI. Successivamente, dico, dopo la introduzione del sistema della libera scelta del medico, furono ridotti al minimo indispensabile i medici fiduciari; e per evitare che venissero scelti in base a raccomandazioni, che pervenivano numerosissime e per esser certi che avessero la necessaria preparazione tecnica e i dati indispensabili per le loro funzioni, la Federazione decise che essi fossero scelti attraverso concorsi nazionali.

La Commissione giudicatrice di tale concorso è perfettamente tecnica ed è formata: dal Direttore Generale della Sanità Pubblica, dal Segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Medici, dal Capo dell'Ufficio Sani-

tario del Pubblico Impiego, e dal Capo dei Servizi Sanitari della Federazione.

Tutti indistintamente i medici italiani, attraverso la facoltà di scelta, sono stati chiamati a collaborare con le Casse Mutue, ivi compresi i medici condotti.

Una voce. Assumere! Non collaborare!

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, vi prego, di mettervi mutualmente d'accordo! (*Si ride*).

CIANETTI. Per le Casse Mutue dell'industria non esiste nessuna questione specifica nei riguardi delle condotte mediche, perchè il medico condotto, nei confronti dei mutuati, rappresenta un libero professionista.

Aggiungo che ritengo che il mantenimento della condotta medica è di capitale importanza, in quanto garantisce la presenza di un sanitario in almeno ogni comune e ci consente una organizzazione capillare.

Possiamo affermare con tranquillità di coscienza, che le Mutue hanno aumentato il lavoro dei medici, giacchè praticano l'assistenza a categorie di cittadini che prima non erano soliti a ricorrere all'aiuto del medico che in istato di estremo bisogno.

Ed è verso i centri più poveri ed i centri più piccoli che noi dobbiamo orientare prevalentemente la nostra azione ambulatoriale per la cura preventiva delle malattie.

Tutto questo è forse in contrasto o al di fuori delle leggi sanitarie dello Stato?

No certamente.

L'articolo 1° della legge sanitaria precisa:

« I servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica che vi debba direttamente provvedere, devono essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie ed alle istruzioni del Ministero degli interni ».

Non si può dire che la Federazione delle Casse Mutue dell'Industria abbia trasgredito questa precisa disposizione di legge, tanto è vero che il Direttore generale della Sanità Pubblica fa parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Federazione stessa e partecipa largamente ai suoi lavori.

Voglio assicurarvi che le Casse Mutue non intendono affatto trasgredire le direttive dello Stato e le leggi sanitarie. Nessuno ha mai negato che alla Direzione Generale della Sanità Pubblica spettino compiti di sorveglianza e disciplina generale di tutte le attività sanitarie che si svolgono nello Stato e il compito di profilassi generale e di tutela della salute pubblica.

Ma non va dimenticato che, nei confronti della suddetta Direzione Generale, le Mutue si configurano come una istituzione volontaristica — tipica espressione dell'ordinamento sindacale corporativo — avente per iscopo di porre i lavoratori e i loro famigliari nelle condizioni migliori per affrontare il rischio della malattia.

Come l'abbiente, nel caso di una sua malattia, può scegliersi il medico di suo gradimento e frequentare le poliambulanze meglio attrezzate scientificamente, così il lavoratore ottiene lo stesso fine con la istituzione delle Mutue.

La Direzione Generale della sanità pubblica dovrebbe quindi comportarsi con le Mutue come si comporta con qualunque privata istituzione sanitaria; ma poichè la forte massa di cittadini, facente capo alle Mutue, dà a queste, anche, la caratteristica di una funzione di carattere pubblico, è giusto che i rapporti siano più intimi e di maggiore subordinazione. Ed è proprio per creare questo stato, di cose che il Direttore Generale della sanità pubblica è stato chiamato a far parte del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo della Federazione.

Non c'è, quindi, un'invasione di campo di azione ed una inversione di attribuzioni, ma intima collaborazione che deve permettere di superare gli inevitabili ostacoli creati da una attività che prima del Fascismo era pressochè sconosciuta in Italia.

L'azione delle Mutue agli effetti della responsabilità dello Stato non danneggia nessuna istituzione e nessuna categoria di professionisti e cittadini. È vero che l'assistenza mutualistica ha influito nei rapporti tra i cittadini e gli Enti locali, ma bisogna riconoscere che ha influito a vantaggio degli Enti locali i quali potranno essere sgravati da alcuni non indifferenti oneri che attualmente devono sostenere.

Non vi sembra, Camerati, che dobbiamo tutti tendere ad auspicare l'abolizione dell'elenco dei poveri? (*Vivi applausi*). In un periodo di rinascita e di orgoglio nazionale, come si potrebbe parlare di solidarietà nazionale se continuassero ad esistere su vasta scala tali elenchi?

E chi può andare incontro ai comuni in questo senso?

Chi può garantire agli Enti locali di poter affrontare con tranquillità la risoluzione di questo problema?

Posti questi interrogativi, auspichiamo la evenienza di essere chiamati a dare anche la conseguente pratica risposta.

Si è scritto che « il concetto fascista è essenzialmente unitario ». Benissimo! Ma chiariamo subito le idee! Che cosa vuol dire concetto unitario? Ritengo di avere dimostrato che nel pensiero e nell'azione degli organismi assistenziali in questione, si cerca e si vuole questa unitarietà.

Ma si vuole una unitarietà di indirizzo, una unitarietà tecnica o si auspica una unitarietà di gestione?

Ci troviamo, insomma, tanto per essere chiari, di fronte al desiderio di perfezionare il metodo e l'azione in una visione armonica dei problemi, o stiamo slittando verso la confusione di idee e di attribuzioni tra gli istituti che hanno funzioni di controllo e di coordinamento e quelli che hanno funzione di gestione?

Se questa confusione si manifestasse, e poichè investe l'ordinamento sindacale-corporativo che pone tra il cittadino e lo Stato la funzione delle categorie, non spetta e me il compito di richiamare alla realtà chi se ne allontana.

Ma non è con ordini del giorno votati alla fine di assemblee rumorose e con corsivi insereni di chi tratta la mutualità come tratterebbe un fatto di cronaca, che si risolvono i problemi che ci appassionano. (*Approvazioni*).

Il Ministro Lantini, che tanto conforto ha dato alle Mutue con suggerimenti, consigli, richiami, critiche e direttive legislative, troverà sempre nelle Confederazioni sindacali che hanno promosso la costituzione delle Casse Mutue, quella sensibilità e rispondenza immediata che deve caratterizzare quelle organizzazioni che costituiscono uno degli strumenti più delicati del Regime Fascista.

Molte tappe sono state raggiunte, molti ostacoli sono stati superati.

A Venezia, non si riunirono degli uomini per trovare un minimo denominatore comune per difendere degli interessi speculativi di parte.

Si riunirono dei tecnici, dei veri soldati del Regime, per fare il punto.

Spetta allo Stato il compito di dare delle direttive e di fare rispettare i principi informativi di tutte le leggi che interessano la vita del Paese.

È dovere di tutti i cittadini e di tutti gli Istituti eseguire i suoi ordini e di uniformarsi alle sue direttive.

Questi ordini e queste direttive, sono certo, non potranno stroncare il fervore di opere e l'entusiasmo che l'accompagna, per realizzare quella più alta giustizia sociale che gli

uomini hanno invano ricercata, e che solo Mussolini ha saputo assicurare agli Italiani. (*Vivissimi applausi* — *Si grida: Viva il Duce!*).

Chi vorrà procurarsi il piacere e compiere il dovere di recarsi nei centri più lontani e più modesti della penisola, chi vorrà entrare nella intimità delle famiglie dei lavoratori, chi volesse assistere in incognito all'affluire dei lavoratori davanti agli sportelli delle Casse Mutue, chi volesse passare un quarto d'ora in ciascuna sala d'aspetto degli ambulatori istituiti dalle Casse Mutue per la cura preventiva e gratuita dei lavoratori, ne riporterà una sola grande impressione, perchè avrà intesa una sola voce: le benedizioni al Duce, la gratitudine al Duce per avere dato a milioni di Italiani la possibilità di essere assistiti e curati con cuore fraterno e senza restrizioni. (*Vivissimi applausi*).

E mentre da ogni parte d'Italia i lavoratori invocano la istituzione di servizi sanitari che attualmente sono inesistenti od insufficienti, dichiarandosi spesso pronti a sopportare gli eventuali maggiori oneri che tale istituzione dovesse comportare, mentre tante opere di bene e tante solidarietà sono in atto e tendono ad aumentare, per la fede e la febbre che ci guidano e ci sorreggono nella nostra opera di soldati della Rivoluzione, mentre tutto questo avviene, è possibile che debba scriversi la parola fine....

Una voce. Il Messaggero!

CIANETTI.quando invece abbiamo il dovere di fascisti e di italiani di continuare?

Non posso crederlo, non voglio crederlo! (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il camerata onorevole Bonaccini. Ne ha facoltà.

BONACCINI. Onorevoli Camerati, sulla relazione della Giunta al bilancio del Ministero delle corporazioni tratterò due questioni, cioè gli assegni familiari in agricoltura e l'assistenza malattie in agricoltura.

Gli assegni familiari, che con i due decreti del 17 giugno 1937, n. 1040 e 21 luglio 1937, n. 1239, sono stati estesi a tutti i settori del lavoro, hanno costituito e costituiscono uno dei maggiori provvedimenti voluti dal Regime nel campo sociale e demografico, non solo per l'imponente numero dei lavoratori, a cui questa provvidenza si riferisce, ma per il significato e la misura stessa della prestazione e la sua immediatezza: ciò che rende l'assegno familiare veramente efficace nel suo scopo e fortemente sentito dalle categorie lavoratrici.

È inevitabile che in una legge di così vasta portata sociale alcune difficoltà si

siano riscontrate nel primo periodo di applicazione, specialmente in qualche settore: come ad esempio, nell'agricoltura. Infatti, in questo campo le particolari caratteristiche di discontinuità nel lavoro e di spostamenti da luogo a luogo di alcune ingenti masse di lavoratori (braccianti) e particolarmente la impossibilità di aver presso ogni singola azienda anche una elementare attrezzatura amministrativa, rendono soprattutto difficile da parte dei datori di lavoro di ottemperare alla disposizione della legge, ed altresì di fare quegli accertamenti necessari per la erogazione degli assegni.

Da qui la necessità, come riconosce la stessa relazione della Giunta, di predisporre per l'agricoltura opportune disposizioni, intese ad ottenere attraverso un più semplice sistema, una normale applicazione della legge.

Ed a questo fine non resta che auspicare una immediata risoluzione della questione, che tanto da vicino interessa la grande massa dei rurali, particolarmente benemeriti della Nazione.

È evidente che i provvedimenti posti allo studio debbano riguardare non solo il sistema di riscossione di contributi, ma bensì anche il sistema di erogazione degli assegni famigliari.

Non vi è dubbio che degli enunciati provvedimenti beneficieranno non solo i lavoratori, ma anche le aziende agricole, che nella loro assoluta prevalenza sono costituite dalla media e piccola proprietà, in quanto è notorio quale difficoltà per queste rappresenti l'invio all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale delle denunce della mano d'opera dipendente, e dei certificati di famiglia, nonché il versamento mensile dei contributi, difficoltà che aumentano in rapporto alla lontananza delle aziende da centri comunali, ed ai mezzi di comunicazione spesso disagiati.

Maggiori e nuove difficoltà, si presentano per l'erogazione degli assegni agli aventi diritto specialmente per quei prestatori d'opera non fissi, e ciò particolarmente per la saltuarietà e discontinuità dei vari rapporti e sistemi di lavoro che vigono in agricoltura.

Per eliminare tali inconvenienti preghiamo l'onorevole Ministero delle corporazioni che sia da tenersi nella più viva considerazione il sistema che, dimostrato quanto mai pratico ed efficace, viene adottato in molte provincie per le assicurazioni sociali obbligatorie; cioè il sistema di riscossione di contributi mediante ruoli, e l'erogazione del beneficio in base agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.

Adottando tale sistema, che riteniamo il più appropriato e più rispondente alle esigenze pratiche dell'agricoltura, si raggiunge con semplicità di mezzi l'integrale applicazione della legge, si esonerano le aziende dal noioso compito delle denunce e dei versamenti mensili, si concede la prestazione con regolarità nell'esatta misura a tutti i lavoratori che ne hanno il diritto.

Quindi non si può che vivamente auspicare che l'onorevole Ministero delle corporazioni, il quale segue con particolare attenzione l'applicazione della legge e vigila affinché da un lato vengano eliminate eventuali deficienze e dall'altro siano ottemperate tutte le altre finalità che il Regime si è prefisso di raggiungere con questa legge, esamini benevolmente queste proposte che tendono ad assicurare una piena applicazione in agricoltura della legge sugli assegni famigliari.

Il Regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni famigliari riguarda i lavoratori che prestano la loro opera presso le aziende private ed esclude i lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici.

La esclusione accennata dal legislatore è bene spiegabile oltre che, giuridicamente, per la legge 3 aprile 1926 e sue norme di attuazione, per la evidente considerazione dello stesso legislatore che lo Stato ed i pubblici enti non possono non avere già attuato, e prima delle aziende private, sia pure sotto altre denominazioni, tutte quelle provvidenze a favore del personale dipendente, che le aziende private sono chiamate a dare.

Nel caso specifico potranno chiamarsi caro-viveri, indennità di famiglia, ecc., ma, nella sostanza, la prestazione è sempre la medesima.

Però vi sono categorie di personale dipendente dalle Amministrazioni statali e pubbliche, come ad esempio quella degli avventizi e giornalieri, che non hanno alcuna delle prestazioni sopra indicate e che quindi vengono a trovarsi in una condizione di inferiorità rispetto ai prestatori d'opera dipendenti dai datori di lavoro privati.

In agricoltura tali categorie di lavoratori esclusi dagli assegni famigliari sono numerose; ed infatti, basta pensare al notevole contingente di mano d'opera che viene assunta come giornaliera dai comuni, dalle provincie, dalla Milizia forestale, ecc., nei vari mesi dell'anno, per riconoscere che si rende indispensabile provvedere; e quindi preghiamo l'onorevole Ministro delle corporazioni perché

anche ai lavoratori sopra indicati si possa estendere il beneficio dell'assegno familiare, considerato che gli assegni famigliari non solo costituiscono uno dei più tangibili riconoscimenti da parte del Regime dei valori demografici e sociali del popolo italiano, non solo danno al concetto del salario la più elevata ed umana significazione, per cui il salario diviene l'indivisibile rapporto dei tre termini: produzione, lavoro, famiglia, ma assumono — gli assegni famigliari — ad un supremo atto di volontà, di forza, di fede della Nazione, la quale, attraverso la solidarietà contributiva di tutte indistintamente le categorie produttive e lavoratrici, intende ed esalta nella nuova provvidenza la bellezza della famiglia, la potenza demografica, la grandezza e l'avvenire della razza.

Per l'assistenza malattie in agricoltura, la relazione della Giunta ci segnala che la Federazione delle Mutue di malattia in agricoltura ha sviluppato le sue funzioni ed ha assunto anche nella sua attrezzatura gli elementi occorrenti per adempiere il non facile compito di provvedere all'assistenza malattia dei lavoratori agricoli, compresi in essi i coloni e mezzadri e le altre categorie di compartecipanti.

Allo scopo di contribuire alla valorizzazione di questi nuovi istituti della Mutualità che scaturiscono dallo stesso ordinamento sindacale-corporativo e sono posti sotto la alta vigilanza e controllo del Ministero delle corporazioni, ritengo opportuno illustrare alla Camera, sia pure brevemente, l'opera compiuta dalle organizzazioni sindacali, ed i risultati raggiunti, sia per l'inquadramento delle categorie interessate, sia per le prestazioni fino ad oggi concesse e i risultati ottenuti.

È infatti col Fascismo che la Mutualità di malattia trova in Italia la sua vera impostazione e affermazione.

Le Associazioni Mutue volontaristiche preesistenti sotto forma di libera manifestazione dei singoli, avevano compiti assai limitati che si esaurivano nel provvedere ad un modesto indennizzo in caso di malattia.

Il problema viene pertanto posto in senso definitivo con la legge sindacale del 3 aprile 1926, n. 527, e con la promulgazione della « Carta del lavoro », per la quale vengono chiaramente indicati gli obbiettivi della previdenza e tutela del lavoro considerate come « un'alta manifestazione del principio di collaborazione », e chiamando il datore di lavoro e il prestatore d'opera a concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Scopi

che, secondo quanto precisa la « Carta del lavoro », devono essere raggiunti mediante la costituzione delle Mutue di malattia, previste come organi a gestione sindacale, con amministrazione sotto la vigilanza degli organi corporativi.

Sulla base di queste norme hanno vita, con rapido sviluppo, le Mutue di malattia sindacali obbligatorie in forza di clausole vincolative contenute nei contratti di lavoro.

Se nel settore agricolo, che non poteva, naturalmente, presentare le stesse condizioni favorevoli dell'industria e del commercio, il movimento mutualistico partecipa con maggiore lentezza, tuttavia, già prima del 1927, venivano costituite le prime Mutue con giurisdizione provinciale per provvedere all'assistenza di malattie per lavoratori salariati occupati in agricoltura. Esperimenti utilissimi — facilitati dal perfezionarsi dell'organizzazione sindacale — da cui si è potuto trarre proficui insegnamenti per gli ulteriori sviluppi della mutualità in agricoltura.

Da questi inizi il problema della mutualità agricola si delinea in senso nazionale: nel 1929 le due Confederazioni dell'agricoltura convengono di estendere le Mutue e di creare un Istituto nazionale di previdenza mutualistica per i lavoratori agricoli; nel 1930 la Federazione nazionale delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli viene giuridicamente riconosciuta.

Ma il vero atto decisivo, che getta le basi concrete della Mutualità in agricoltura è l'accordo stipulato sotto l'egida del Partito, a Palazzo Littorio, il 16 ottobre 1935-XIII, mediante il quale si è potuto subito procedere alla costituzione delle Mutue di malattia, in un considerevole numero delle provincie del Regno. Da allora, attraverso una successione di patti interconfederali, l'organizzazione mutualistica agricola è stata completata in tutte le provincie, comprendendo oggi tutte le categorie rappresentate dalla Confederazione dei lavoratori agricoli.

Attualmente l'organizzazione della Federazione si riassume nei seguenti dati, che di per se stessi dicono quanto vasto e profondo sia stato il lavoro compiuto in questo delicatissimo settore.

Alla fine di gennaio 1938-XVI gli iscritti alle Mutue assommavano ad un totale di 4.976.435 (comprese tutte le categorie).

Durante il corso del presente anno le Mutue comprenderanno anche gli operai specializzati agricoli dipendenti da ditte inquadrare nell'industria. E il totale complessivo

si aggirerà pertanto sui 5 milioni e mezzo di iscritti.

La misura dei contributi, da pagare a base paritetica, è in ragione del 3 per cento dell'importo dei salari e delle tariffe corrisposte: in lire 25 annue per i coloni e familiari dai 12 ai 65 anni.

La riscossione, in generale, avviene a mezzo ruoli.

I contributi previsti per l'anno 1938 risultano di lire 87,000,000 per i salariati, braccianti, compartecipanti e specializzati; e di lire 51,000,000 per i coloni e mezzadri. In totale 138,000,000 di lire.

Le prestazioni comprendono: per i salariati, braccianti, compartecipanti e specializzati: a) una indennità giornaliera da 5 a 2 lire a seconda delle categorie; b) una indennità di parto per 15 giorni uguale a quella di malattia; c) l'assistenza sanitaria generica a domicilio e l'ambulatorio; d) l'assistenza ospedaliera ad integrazione di quella dovuta dai Comuni; e) l'assistenza specialistica a scopo diagnostico. Per i coloni mezzadri e familiari: a) l'assistenza sanitaria generica in ambulatorio e a domicilio; b) l'assistenza ospedaliera per interventi chirurgici.

Sono inoltre concesse altre prestazioni a carattere facoltativo. Nell'anno 1937, che è stato il primo anno di vero funzionamento, e in cui l'assistenza non si estendeva ai coloni e mezzadri, nella quale sono stati compresi alla fine di detto anno, il numero dei lavoratori assistiti per malattia è stato di 236.965.

Si deve rilevare che il diritto alle prestazioni sorge con la iscrizione del lavoratore negli elenchi comunali comprovanti la categoria professionale del lavoratore agricolo e la relativa frequenza delle giornate di lavoro. Basta perciò che il lavoratore sia incluso nell'elenco compilato dalla organizzazione sindacale, perchè ne derivi di per sé il diritto alle prestazioni; e tale diritto permane per tutto il tempo della iscrizione negli elenchi, vale a dire fino a quando conserva la qualità di lavoratore agricolo senza che influisca la temporanea disoccupazione e la interruzione di lavoro.

Ai criteri individualistici finora seguiti per i quali il rapporto assicurativo era subordinato al rapporto di lavoro ed al corrispondente versamento dei contributi, si sostituisce il principio innovatore dell'assicurazione automatica indipendente dal versamento dei contributi, e della continuità dell'assicurazione, l'assicurazione cioè di diritto contro il rischio della malattia che permette di assistere in modo continuativo il lavoratore durante la malattia, evitando gli inconve-

nienti dei procedimenti finora adottati per i quali nell'eventualità di mancato versamento o ritardo nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro — il che accadeva proprio durante i periodi di disoccupazione e quindi quando l'assistenza diveniva maggiormente necessaria — veniva a mancare l'obbligo delle prestazioni da parte delle Mutue. Il che contrastava con i principi fondamentali della previdenza di malattia.

I servizi sanitari sono disciplinati da due Convenzioni nazionali. Una per i salariati, braccianti e compartecipanti, e una per i coloni e mezzadri.

Per le prime categorie i servizi fanno capo alla condotta medica, secondo la giurisdizione della condotta e le norme che vigono in essa. Il compenso al medico è stabilito in quota capitaria annua di lire 7 per ogni iscritto che concorre con il trattamento economico della condotta. Per i coloni e mezzadri l'assistenza sanitaria è affidata al medico di famiglia, a libera designazione annuale fra i medici residenti nel comune o nei comuni limitrofi. Il compenso al medico per i coloni e mezzadri è stabilito nella misura capitaria annua variabile da un minimo di lire 8 ad un massimo di lire 9 in considerazione delle particolari condizioni di ambiente in cui il medico deve prestare la sua opera.

È stata prevista nel bilancio del 1938 della Federazione delle Mutue di Malattia per i lavoratori agricoli, una spesa per l'assistenza sanitaria generica di 43,000,000 di lire.

I servizi sanitari ospedalieri sono regolati da apposite convenzioni a tutt'oggi in numero di 324 con ospedali civili, e da una convenzione nazionale con la Federazione delle Case di cura private.

Nel 1938 con i coloni e mezzadri si possono prevedere oltre 60,000 spedalizzazioni con una spesa di 21,000,000 di lire.

Sono previste anche, in alcuni casi, forme di assistenza specialistica, cure balneo-termali e ricoveri in convalescenziari.

Nello spazio di due anni, la Mutualità Agricola per l'opera svolta dalle Organizzazioni sindacali, dal Partito e dagli altri istituti interessati ha raggiunto uno sviluppo talmente grande, che la pone all'avanguardia nel campo dell'assistenza di tutti i Paesi del mondo.

Tra le più alte manifestazioni della vita sociale deve annoverarsi la mutualità di malattia, istituzione puramente e tipicamente fascista, che contribuendo a garantire alla patria una popolazione forte, ed energie

sempre più efficienti, al di fuori e al di sopra di ogni forma tradizionale di pubblica beneficenza, si afferma come nobile manifestazione di solidarietà umana, come mezzo potente di difesa della sanità ed integrità della stirpe.

In agricoltura più che in altri settori, data la particolare situazione ed il comune pregiudizio della gente dei campi di ricorrere all'aiuto del medico proprio quando non c'è alcuna possibilità di rimedio, si otterranno risultati di grande importanza sociale. Risultati che non possono essere esattamente valutati senza tener conto dell'ordinamento sindacale corporativo di cui gli stessi Istituti mutualistici sono diretta emanazione.

Per il raggiungimento di questi scopi e delle alte finalità che il movimento mutualistico si propone è necessaria una sempre più vasta e salda organizzazione che, in ordine alle supreme finalità politiche e sociali, armonizzi ancor più e meglio gli interessi dei singoli e delle categorie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2109)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo. (2089).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria. (2142)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia. (2156)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno in dipendenza della istituzione di nuovi servizi. (2157).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale

di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (2158)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione. (2159)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana. (2164)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario. (2166)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. (2167)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia. (2168)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale. (2177)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas. (2178)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939: (2109)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo: (2089)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria: (2142)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia: (2156)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno in dipendenza della istituzione di nuovi servizi: (2157)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza: (2158)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione: (2159)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa italiana: (2164)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'Ordine giudiziario: (2166)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza: (2167)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	281
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia: (2168)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale: (2177)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	282
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas: (2178)

Presenti e votanti . . .	283
Maggioranza	142
Voti favorevoli . . .	283
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoui — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Basile — Begnotti — Bergamaschi — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Borghese — Borriello — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruni — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calza Bini — Cao di San Marco — Capialdi — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Collibus — Deffenu — De Marsico — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giussino — Di Giacomo — Di Marzo — Donegani — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gennaioli — Genovesi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Igliori.
Jung.
Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lembo — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maggi — Magini — Magnini — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Nannini — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pellizzari — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Rispoli — Romano — Roncoroni — Rossi — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Steiner.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tecchio — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Velo — Verdi — Vezzani — Viale — Vidau — Visco.

Zingali.

Sono in congedo:

Capri Cruciani — Coselschi.
Fantucci.
Menegozzi.
Natoli.
Olivetti.
Tumedei.
Verga — Vinci.

Sono ammalati:

De Carli Felice — Del Bufalo.
Foschini — Fossi Mario.
Galleni — Gorini.
Marchi — Mendini.
Pavoncelli — Peverelli.
Scarfiotti.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Arcidiacono.
Bardanzellu — Belelli — Bruchi.
Carretto.
Del Giudice — Donzelli.
Ghigi.
Maffezzoli — Maraini — Melchiori.
Puppini.
Tarchi.
Vecchini Rodolfo — Vignati.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano. (2179)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana. (2139)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali. (2143)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.). (2152)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159,

concernente la riforma delle disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura. (2153)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (2169)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2212, che modifica la tabella A, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica. (2170)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 47, che determina il numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa della Regia aeronautica da tenere in servizio durante l'esercizio 1937-1938. (2171)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2210, concernente la liquidazione della indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica, che alla cessazione dal servizio non hanno diritto a pensione. (2172)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, concernente la posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia aeronautica. (2173)

11 — Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura. (2175)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla istituzione di una Accademia militare forestale. (2176)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2120)

III. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2116)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2117)

3 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2118)

4 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2115)

Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguardante la costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907)

La seduta termina alle 19,40.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

